

Bruxelles, 18 novembre 2021
(OR. en)

13203/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0361(COD)**

COMPET 737
MI 772
JAI 1126
TELECOM 388
CT 132
PI 100
AUDIO 98
CONSOM 231
CODEC 1367
JUSTCIV 165
IA 176

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13613/21
n. doc. Comm.:	14124/20 + COR1 + ADD1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio¹ in oggetto, che si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ Doc. 14124/20 + COR 1 + ADD 1.

2. La proposta mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere sulla proposta il 27 aprile 2021¹. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha espresso il suo parere il 10 febbraio 2021².
4. La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo non ha ancora votato la sua relazione.
5. Nelle sue conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021, il Consiglio europeo ha invitato i colegislatori a trovare un accordo sulla proposta di legge sui servizi digitali al fine di raggiungere quanto prima un accordo ambizioso.

¹ Doc. INT/929 – EESC-2021.

² Parere 1/2021.

II. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

6. L'esame della proposta da parte del gruppo "Competitività e crescita" è iniziato il 16 dicembre 2020 sotto la presidenza tedesca e da allora è proseguito intensificandosi durante le presidenze portoghese e slovena con l'obiettivo di raggiungere un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 25 novembre 2021.
7. Il gruppo "Competitività e crescita" ha discusso la proposta nel corso di 41 riunioni, tenutesi durante le presidenze tedesca (1 riunione), portoghese (23 riunioni) e slovena (17 riunioni).
8. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta è stata esaminata nel dettaglio nel corso di due riunioni del gruppo svoltesi il 6 e il 12 gennaio 2021. Dall'esame è emerso che le delegazioni sostengono in linea generale l'obiettivo della proposta come pure i metodi, i criteri e le opzioni strategiche individuati dalla Commissione.
9. Nella sessione del Consiglio "Competitività" del 27 maggio 2021 è stata presentata la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (doc. 8570/21).
10. Il gruppo ha incentrato le sue discussioni sull'ambito di applicazione, sugli obblighi per i mercati online e sugli obblighi in generale, nonché sull'applicazione e sull'applicabilità del futuro regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

11. Sulla base delle discussioni a livello di gruppo, si è registrato un forte e generale sostegno degli Stati membri per quanto riguarda il livello di ambizione della proposta, i suoi obiettivi generali e la necessità di una rapida adozione. In particolare gli Stati membri hanno espresso un forte e ampio sostegno affinché siano mantenuti i tre principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico: il principio del paese d'origine, il principio dell'esenzione condizionata dalla responsabilità e il divieto di obblighi generali di sorveglianza. Gli Stati membri hanno inoltre confermato ripetutamente il loro sostegno all'architettura generale degli obblighi asimmetrici e proporzionati in materia di dovere di diligenza, adattate ai rischi posti, e hanno ribadito la necessità di un'efficace cooperazione e applicazione transfrontaliera.
12. Nella riunione del 17 novembre 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha esaminato il testo di compromesso della presidenza (doc. 13613/21) e ha acconsentito a trasmettere il testo che figura in allegato al Consiglio "Competitività" del 25 novembre 2021 al fine di concordare un orientamento generale.
13. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto sottolineato** e con [...].

III. CONCLUSIONE

14. Si invita il Consiglio "Competitività" a esprimere il suo accordo sul testo (orientamento generale) e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati su questo fascicolo con i rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione.

2020/0361 (COD)

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un
mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva
2000/31/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
[visto il parere del Comitato delle regioni⁵,]
[...]⁶,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ [...]

considerando quanto segue:

- (1) I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide sia per i singoli [...] **destinatari del servizio** sia per la società nel suo insieme.
- (2) Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia. **Gli utenti commerciali, i consumatori e gli altri utenti possono essere "destinatari del servizio" ai fini del presente regolamento.**

⁷ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

- (3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.
- (4) È pertanto opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto ("mere conduit"), memorizzazione temporanea ("caching"), **"motori di ricerca online"** e "hosting", dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

⁸ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- (6) In pratica, determinati prestatori di servizi intermediari svolgono attività intermediarie in relazione a servizi che possono essere o non essere prestati per via elettronica, quali i servizi informatici a distanza o i servizi di trasporto, ricettivi o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi intermediari e non dovrebbe pregiudicare le prescrizioni sancite nel diritto dell'Unione o nazionale relative a prodotti o servizi intermediati attraverso servizi intermediari. **Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nelle situazioni in cui l'intermediazione sia indispensabile per la prestazione del servizio intermediato e il prestatore di servizi eserciti un'influenza determinante sulle condizioni alle quali il servizio intermediato è prestato, come specificato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.**[...]
- (7) Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi intermediari indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o [...] **dalla loro ubicazione**, nella misura in cui [...] **offrono** servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

(8) Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di **destinatari del servizio** [...] in uno o più Stati membri **rispetto alla loro popolazione**, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello [...] **pertinente**. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

⁹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(8 bis) Il luogo di stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione dovrebbe essere determinato in conformità del diritto dell'Unione quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale prescrizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che offrono servizi tramite un sito web, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è offerto il servizio in questione. Nei casi in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è offerto, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

- (9) **Il presente regolamento armonizza pienamente le norme applicabili ai servizi intermediari nel mercato interno con l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere prescrizioni nazionali aggiuntive in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salva espressa disposizione contraria ivi contenuta, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme delle norme pienamente armonizzate applicabili ai prestatori di servizi intermediari conformemente agli obiettivi del presente regolamento. Tale disposizione non preclude la possibilità di applicare altre normative nazionali applicabili ai prestatori di servizi intermediari conformemente al diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE, in particolare l'articolo 3, che perseguono altri legittimi obiettivi di interesse pubblico.**
[...] ¹⁰ [...] ¹¹ [...].

¹⁰ [...]

¹¹ [...]

- (10) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano la prestazione di servizi della società dell'informazione in generale, altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che specificano e integrano le norme armonizzate di cui al presente regolamento, quali la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [...], compresi gli obiettivi specifici ivi illustrati in ordine alle piattaforme per la condivisione di video¹², il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ [...], il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, il regolamento (UE) .../... [relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale], la direttiva (UE) .../... [recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali] e il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵,

¹² Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ([...] GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1) [...].

¹³ Regolamento (UE) 2021[...]/784[...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online [...] (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

¹⁴ Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ nonché il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ¹⁷. Analogamente, per motivi di chiarezza, è inoltre opportuno specificare che il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ [...] ²¹ sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²²

¹⁶ **Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ([...] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).**

¹⁷ **Regolamento (UE) [...] 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41)[...].**

¹⁸ **Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).**

¹⁹ **Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).**

²⁰ **Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29), così come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio. [...]**

²² **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

e il regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale²³²⁴. Il presente regolamento non pregiudica pertanto le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla competenza giurisdizionale nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sulla legislazione applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le norme dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e le norme del diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Tuttavia, nella misura in cui tali norme perseguono gli stessi obiettivi di cui al presente regolamento, le norme del presente regolamento si applicano in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale. [...] ²⁵ [...] ²⁶ [...] ²⁷

²³ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

²⁴ [...]

²⁵ [...]

²⁶ [...]

²⁷ [...]

[...]28[...]29[...]30[...]31[...]32[...]33[...]

- (11) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, **compresa la direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2004/48/CE e la direttiva (UE) 2019/790; in particolare, il presente regolamento lascia impregiudicate le norme e procedure specifiche che disciplinano la responsabilità dei prestatori di servizi intermediari stabilite in tali direttive.** [...].

28 [...]
29 [...]
30 [...]
31 [...]
32 [...]
33 [...]

- (12) Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe **sottendere all'idea generale che ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online.** **Il concetto dovrebbe** essere definito in senso lato **per coprire** [...] anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali. **Tra queste figurano, a titolo illustrativo,** [...] la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, **la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori,** l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, **l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi** [...]. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

- (13) Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network₂ o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria **intrinsecamente collegata a** [...] un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, **l'hosting di** una sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore. **Al contrario, l'hosting di commenti in un social network dovrebbe essere considerato un servizio di piattaforma online ove sia evidente che costituisce una delle principali funzionalità del servizio offerto, anche se accessoria alla pubblicazione di post dei destinatari del servizio.**

(14) Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili [...] **ai destinatari del servizio** in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. **Di conseguenza, qualora l'accesso alle informazioni richieda la registrazione o l'ammissione a un gruppo di destinatari del servizio, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se i destinatari del servizio che intendono accedervi sono automaticamente registrati o ammessi senza una decisione o una selezione umana che stabilisca a chi concedere l'accesso.** [...]. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione **della definizione relativa alle piattaforme online [...] poiché sono utilizzati per la comunicazione interpersonale tra un numero limitato di persone stabilito dal mittente della comunicazione. Tuttavia, gli obblighi previsti nel presente regolamento per i fornitori di piattaforme online possono applicarsi a servizi che consentano la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di destinatari, non stabilito dal mittente della comunicazione, come ad esempio attraverso gruppi pubblici o canali aperti.** Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite. **Di conseguenza, i prestatori di servizi, quali i servizi di infrastrutture cloud, forniti su richiesta di parti diverse dai fornitori di contenuti e a vantaggio solo indiretto di questi ultimi, non dovrebbero essere contemplati dalla definizione di piattaforme online.**

³⁴ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche [...] (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

- (15) Se alcuni dei servizi [...] **offerta** da un prestatore sono contemplati dal presente regolamento mentre altri non lo sono, o se i servizi [...] **offerta** da un prestatore sono contemplati da diverse sezioni del presente regolamento, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo in relazione ai servizi che rientrano nel loro ambito di applicazione.
- (16) La certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla direttiva 2000/31/CE, ha consentito l'emergere e l'espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. In considerazione delle divergenze in sede di recepimento e di applicazione delle pertinenti norme a livello nazionale, e per ragioni di chiarezza e coerenza, tale quadro dovrebbe tuttavia essere integrato nel presente regolamento. Occorre inoltre chiarire alcuni elementi di tale quadro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (17) Le pertinenti norme del capo II dovrebbero limitarsi a stabilire i casi in cui il prestatore di servizi intermediari interessato non può essere ritenuto responsabile in relazione ai contenuti illegali forniti dai destinatari del servizio. Tali norme non dovrebbero essere intese come una base per stabilire quando un prestatore può essere ritenuto responsabile, circostanza che deve essere determinata in base alle norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale. Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero inoltre applicarsi in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità per qualsiasi tipo di contenuto illegale, indipendentemente dall'oggetto preciso o dalla natura esatta di tali leggi.
- (18) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

- (19) In considerazione della diversa natura delle attività di "mere conduit", "caching" e "hosting" nonché delle diverse posizioni e capacità dei prestatori dei servizi in questione, occorre distinguere le norme applicabili a tali attività, nella misura in cui ai sensi del presente regolamento esse sono soggette a condizioni e prescrizioni diverse e la loro portata varia, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (20) Un prestatore di servizi intermediari che deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali non fornisce il suo servizio in modo neutro e non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento. **È quanto avviene, ad esempio, quando offre il proprio servizio con lo scopo principale di agevolare attività illegali, in particolare indicando esplicitamente che il suo scopo è agevolare attività criminali e che i suoi servizi sono adatti a tal fine. Il solo fatto che un servizio offra trasmissioni cifrate o qualsiasi altro sistema che renda impossibile l'identificazione dell'utente non dovrebbe di per sé essere considerato come una collaborazione deliberata.**
- (21) Un prestatore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di "mere conduit" e "caching" se non è in alcun modo coinvolto nelle informazioni trasmesse. A tal fine è anche necessario che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia intendersi riferita alle manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione, [...] **purché** tali manipolazioni non alterino l'integrità delle informazioni trasmesse.

(22) Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto [...] **del diritto alla** libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, **tra l'altro,** [...] mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono così sufficientemente precise e adeguatamente motivate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali. **Tuttavia, non si può ritenere che tale conoscenza sia effettivamente acquisita per il solo motivo che tale prestatore è consapevole, in generale, del fatto che il suo servizio sia utilizzato anche per condividere contenuti illegali e che esso è quindi astrattamente al corrente della messa a disposizione illecita di contenuti attraverso il suo servizio. Inoltre, la circostanza che il prestatore proceda a un'indicizzazione automatizzata dei contenuti caricati sul suo servizio, che esso contenga una funzione di ricerca e che consigli i contenuti in funzione del profilo o delle preferenze dei destinatari del servizio non può essere sufficiente per considerare che detto prestatore sia "concretamente" al corrente di attività illegali realizzate sulla medesima piattaforma o di contenuti illegali ivi memorizzati.**

(22 bis) L'esenzione dalla responsabilità non dovrebbe applicarsi se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore di servizi di hosting. A titolo di esempio, qualora il fornitore del mercato online determini il prezzo dei beni o servizi offerti dall'operatore commerciale, si potrebbe ritenere che quest'ultimo agisca sotto l'autorità o il controllo di tale mercato online.

(23) Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermedie online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia [...] **mercato** online, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali [...] **mercato** presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni siano state fornite da tali stessi [...] **mercato** online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali [...] **mercato** online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. **Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui il mercato online non mostri chiaramente l'identità dell'operatore commerciale ai sensi del presente regolamento, non riveli tale identità o le coordinate fino a dopo la conclusione del contratto tra operatore commerciale e consumatore o commercializzi il prodotto o il servizio a proprio nome anziché utilizzando il nome dell'operatore commerciale che lo fornirà.** A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore medio, **normalmente informato** e ragionevolmente [...] **attento e avveduto**, a giungere a una simile conclusione.

- (24) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, anche quando essi soddisfano le condizioni stabilite nell'ambito di tali esenzioni. Siffatte azioni inibitorie potrebbero, in particolare, consistere in ordini di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dei contenuti illegali specificati nei suddetti ordini, emessi in conformità del diritto dell'Unione, o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.
- (25) Al fine di garantire la certezza del diritto e [...] **incoraggiare** le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori **di tutte le categorie** di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore [...] **offra** il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene. **Le attività volontarie non dovrebbero essere utilizzate per eludere gli obblighi che incombono a tutti i prestatori di servizi intermediari ai sensi del presente regolamento.**

(26) Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare che, nonostante il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione. I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al **prestatore specifico** [...] che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare i contenuti illegali specifici, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali.

(27) Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, **registrar**, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.

(27 bis) I servizi intermediari abbracciano una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online e che evolvono costantemente per consentire una trasmissione di informazioni rapida, sicura e protetta nonché per garantire la comodità di tutti i partecipanti all'ecosistema online. A titolo di esempio, i servizi intermediari di semplice trasporto ("mere conduit") includono categorie generiche di servizi quali i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, mentre esempi generici di servizi intermediari di memorizzazione temporanea ("caching") includono la sola fornitura di reti per la diffusione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti. Tali servizi sono fondamentali per garantire una transizione fluida ed efficiente delle informazioni fornite su internet. Lo stesso vale per i motori di ricerca online in considerazione dell'importante ruolo che svolgono nella localizzazione delle informazioni online. Esempi di "servizi di hosting" includono categorie di servizi quali cloud computing, web hosting, servizi di referenziazione a pagamento o servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresa la condivisione e memorizzazione di file. I servizi intermediari possono essere prestati isolatamente, nel quadro di un altro tipo di servizio intermediario o simultaneamente ad altri servizi intermediari. I fattori che definiscono un servizio specifico come un servizio di semplice trasporto ("mere conduit"), di memorizzazione temporanea ("caching"), di hosting o di motore di ricerca online dipendono unicamente dalle funzionalità tecniche, che potrebbero evolvere nel tempo, e dovrebbero essere valutati caso per caso.

- (28) I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. **A titolo di esempio, dovrebbe essere considerato un obbligo generale di sorveglianza qualsiasi obbligo di sorveglianza che imponga ai prestatori di servizi intermediari di effettuare una ricerca generale di tutti i contenuti al fine di individuare potenziali contenuti illegali, che determini oneri eccessivi per i prestatori di servizi intermediari o che richieda da parte di questi ultimi risorse e misure irragionevoli o eccessive. Tale disposizione non dovrebbe impedire l'imposizione di obblighi di sorveglianza di carattere specifico, a condizione che questi rispettino i principi di proporzionalità e necessità, siano conformi alle condizioni stabilite in qualsiasi pertinente normativa dell'Unione, compresa la Carta, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, e che l'illegalità del contenuto in questione sia stata accertata da un organo giurisdizionale o sia manifesta, nella misura in cui ciò non costringa il prestatore di un servizio intermediario a effettuare una valutazione indipendente di tale contenuto specifico. [...] Il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza** lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. **Tali ordini non dovrebbero consistere nell'imporre a un prestatore di servizi di introdurre, esclusivamente a proprie spese, un sistema di screening che preveda una sorveglianza generale e permanente per prevenire eventuali violazioni future. Tuttavia, tali ordini possono imporre a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico o equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illegale o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni in questione siano limitate alle informazioni debitamente identificate nell'ordine, quali il nome della persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui tale violazione è stata accertata nonché il contenuto equivalente a quello che è stato dichiarato illegale, e non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting interessato ad effettuare una valutazione indipendente di tale contenuto, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.** Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

(29) A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali, **comprese le autorità di contrasto,** possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare **uno o più** [...] contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, **in particolare in un contesto transfrontaliero,** consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento dei suddetti ordini. **Il presente regolamento armonizza unicamente talune condizioni minime specifiche che siffatti ordini dovrebbero soddisfare per rendere applicabile, conformemente al presente regolamento, l'obbligo dei prestatori di fornire informazioni sul seguito dato a tali ordini. Il presente regolamento non fornisce pertanto una base giuridica per l'emissione di questo tipo di ordini né per il loro ambito di applicazione territoriale o per la loro applicazione transfrontaliera. Il diritto dell'Unione o nazionale applicabile in base al quale tali ordini sono emessi può richiedere condizioni supplementari e dovrebbe altresì costituire il fondamento per l'esecuzione dei rispettivi ordini. In caso di inosservanza, lo Stato membro che emette gli ordini dovrebbe poter farli eseguire conformemente al proprio diritto nazionale. Le leggi nazionali applicabili dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta e le disposizioni del trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i servizi di gioco d'azzardo e scommesse online. L'applicazione di tali leggi nazionali ai fini dell'esecuzione dei rispettivi ordini non pregiudica gli atti giuridici applicabili dell'Unione o gli accordi internazionali conclusi dall'Unione o dagli Stati membri relativi al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione transfrontalieri di tali ordini, in particolare in materia civile e penale. Le prescrizioni relative all'obbligo di fornire informazioni sul trattamento degli ordini in questione, stabilite nel presente regolamento, dovrebbero essere soggette alle norme di cui al capo IV. Dopo aver eseguito le azioni richieste, nel rispetto dei termini stabiliti nel pertinente diritto dell'Unione o nazionale, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero informare senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine in merito al seguito dato a quest'ultimo.**

Qualora, in casi eccezionali, il prestatore di servizi intermediari non sia in grado di rispettare l'ordine, tali informazioni dovrebbero essere accompagnate dai motivi del mancato rispetto, compresi i motivi per cui le condizioni dell'ordine non sono state soddisfatte o, se del caso, i motivi tecnici od operativi obiettivamente giustificabili della mancata esecuzione e una richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti. Gli obblighi di fornire informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti comprendono l'obbligo di informazione in merito ai meccanismi amministrativi di gestione dei reclami e ai ricorsi per via giudiziaria, compresi i ricorsi contro gli ordini emessi dalle autorità giudiziarie.

- (30) **Le autorità nazionali pertinenti dovrebbero poter emettere tali ordini contro contenuti considerati illegali ovvero ordini di fornire informazioni sulla base della legislazione dell'Unione o della legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, e destinarli ai prestatori di servizi intermediari, compresi quelli stabiliti in un altro Stato membro.**
- Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi in conformità del diritto dell'Unione, in particolare **della Carta. Tuttavia, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile o penale, compresi il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e il regolamento (UE).../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, come pure le norme nazionali di procedura penale o civile. Pertanto, qualora le normative nel quadro di procedimenti penali o civili prevedano condizioni aggiuntive o incompatibili rispetto a quelle previste dal presente regolamento in relazione agli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni, le condizioni di cui al presente regolamento possono non applicarsi o possono essere adattate. In particolare, l'obbligo imposto al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette gli ordini di trasmettere una copia di questi ultimi a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali può non applicarsi nel contesto di un procedimento penale o può essere adattato, ove previsto dalle norme nazionali di procedura penale applicabili. Inoltre, l'obbligo di includere negli ordini la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali può essere adattato, ove necessario ai sensi delle norme nazionali di procedura penale applicabili a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. Infine, l'obbligo imposto ai prestatori di servizi intermediari di informare il destinatario del servizio può essere posticipato conformemente alle leggi applicabili, in particolare nel quadro di procedimenti penali, civili o amministrativi. Inoltre, gli ordini dovrebbero essere emessi** in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento.

Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) 2021[...]/784[...], il regolamento (UE) 2019/1020 [...] o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile, conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni. **Le condizioni e le prescrizioni relative agli ordini di contrastare i contenuti illegali a norma del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di esigere che un prestatore di servizi intermediari prevenga una violazione, conformemente al presente regolamento, in particolare al divieto di obblighi generali di sorveglianza, e al diritto dell'Unione quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero essere soddisfatte al più tardi nel momento in cui l'ordine è trasmesso al prestatore interessato. L'ordine può essere adottato in una delle lingue ufficiali dell'autorità dello Stato membro che lo emette. Qualora tale lingua sia diversa dalla lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o da un'altra lingua ufficiale dell'Unione, concordata bilateralmente tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore di servizi intermediari, la trasmissione dell'ordine dovrebbe essere accompagnata dalla traduzione almeno degli elementi dell'ordine stabiliti nel presente regolamento. Se ha concordato bilateralmente di utilizzare una determinata lingua con le autorità di uno Stato membro, il prestatore di servizi intermediari è incoraggiato ad accettare ordini nella stessa lingua emessi da autorità di altri Stati membri.**

- (31) L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale, **compresa l'autorità di contrasto**, che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. **In particolare in un contesto transfrontaliero, l'effetto dell'ordine dovrebbe essere limitato al territorio dello Stato membro che lo emette, a meno che il carattere illegale del contenuto non derivi direttamente dal diritto dell'Unione o l'autorità che ha emesso l'ordine non ritenga che i diritti in causa richiedano un ambito di applicazione territoriale più ampio, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, compresi gli interessi della cortesia internazionale.** [...]
- (32) Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermediario in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. **Tali ordini potrebbero richiedere informazioni volte a consentire l'identificazione dei destinatari del servizio interessato.** Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni.

(33) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini.

(33 bis) Il presente regolamento non osta a che le pertinenti autorità giudiziarie e amministrative nazionali, sulla base del diritto nazionale o dell'Unione, emettano ordini di ripristino di uno o più contenuti specifici legali che sono conformi alle condizioni generali di un determinato prestatore di servizi intermediari ma che sono stati rimossi.

(34) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti [...] **particolarmente esposti al rischio di essere vittima di discorsi d'odio, molestie sessuali o altre azioni discriminatorie**, la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, la garanzia di una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

- (35) A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo, **alle dimensioni** e alla natura del servizio intermediario interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, **per i fornitori di** piattaforme online e **di** piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali **sanciti nella Carta online**. **Gli obblighi in materia di dovere di diligenza sono compatibili con la questione della responsabilità degli intermediari e indipendenti dalla stessa, che deve pertanto essere valutata separatamente. In quanto tali, i prestatori di servizi intermediari potrebbero essere esenti dalla responsabilità per i contenuti o le attività di terzi, indipendentemente dal fatto che siano considerati adempienti ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza.**
- (36) Per agevolare comunicazioni **bidirezionali** fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, **anche, se del caso, tramite la conferma del ricevimento di tali comunicazioni**, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a [...] **designare** un punto di contatto **elettronico** unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti **tale** [...] punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di contatto **elettronico** possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto **elettronico** dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe **essere tenuto a** [...] disporre di un luogo fisico. **Nello specificare le lingue di comunicazione, i prestatori di servizi intermediari sono incoraggiati a garantire che le lingue scelte non costituiscano di per sé un ostacolo alla comunicazione. Ove necessario, i prestatori di servizi intermediari e le autorità degli Stati membri possono concludere un accordo separato sulla lingua di comunicazione o cercare mezzi alternativi per superare la barriera linguistica, anche facendo ricorso a tutti gli strumenti tecnologici disponibili o alle risorse umane interne ed esterne.**

(37) I prestatori di servizi intermediari stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali. **Al fine di ottemperare a tale obbligo, inoltre, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero garantire che il rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le pertinenti autorità. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora un prestatore di servizi intermediari nomini un'impresa figlia dello stesso gruppo del prestatore, o a fortiori la sua impresa madre, se tali imprese sono stabilite nell'Unione. La situazione potrebbe tuttavia essere diversa qualora, ad esempio, il rappresentante legale sia oggetto di una procedura di ricostruzione, fallimento o insolvenza personale o societaria. Ciò dovrebbe consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento da parte del comitato, della Commissione e delle autorità nazionali competenti o di qualsiasi altra autorità che eserciti poteri di esecuzione a norma del presente regolamento** [...]. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto **elettronico**, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

(38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari. **I prestatori di servizi intermediari dovrebbero includere e mantenere aggiornati nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, i motivi per cui potrebbero limitare la prestazione del servizio. Nel definire, applicare e far rispettare tali restrizioni, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero tenere conto dei diritti e degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. A titolo di esempio, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero in particolare tenere debitamente conto della libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media. Tutti i prestatori di servizi intermediari dovrebbero tenere conto delle norme internazionali per la tutela dei diritti umani, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che possono fornire orientamenti per l'osservanza dei diritti fondamentali applicabili. I prestatori di servizi intermediari che sono destinati principalmente a minori di età inferiore ai 18 anni, ad esempio in ragione della progettazione o della commercializzazione del servizio, o che sono utilizzati prevalentemente da un elevato numero di minori, dovrebbero compiere sforzi particolari per rendere facilmente comprensibile ai minori la spiegazione delle loro condizioni generali.**

- (39) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero comunicare annualmente, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione³⁵ **e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento.**
- (40) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"), in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). **Tali meccanismi dovrebbero essere semplici da reperire e utilizzare almeno quanto lo sono i meccanismi di notifica dei contenuti che violano le condizioni generali del prestatore di servizi di hosting.** A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

³⁵ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (41) Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente e obiettivo delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono **a titolo non esaustivo**, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti dei minori, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali. **I prestatori di servizi di hosting dovrebbero reagire tempestivamente alle notifiche, in particolare tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto della notifica e dell'urgenza di agire. È possibile attendersi, ad esempio, che i prestatori agiscano senza indugio qualora siano notificati presunti contenuti illegali che comportano una minaccia imminente per la vita o la sicurezza delle persone. Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe informare la persona o l'ente che notifica il contenuto specifico senza indebito ritardo dopo aver deciso se reagire alla notifica.**

(41 bis) Tali meccanismi dovrebbero consentire la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate da permettere al prestatore di servizi di hosting interessato di prendere una decisione informata e diligente in merito ai contenuti cui la notifica si riferisce, in particolare se tali contenuti debbano essere considerati illegali o meno e debbano essere rimossi o se l'accesso a tali contenuti debba essere disabilitato. I suddetti meccanismi dovrebbero essere tali da agevolare la trasmissione di notifiche contenenti una spiegazione dei motivi per i quali l'autore della notifica ritiene che i contenuti in questione siano illegali e una chiara indicazione dell'ubicazione di tali contenuti. La notifica dovrebbe contenere informazioni sufficienti per consentire al prestatore di servizi intermediari di accertare in modo chiaro, senza un'analisi giuridica dettagliata, che i contenuti sono illegali e che la decisione di rimuovere tali contenuti o di disabilitare l'accesso agli stessi è compatibile con la libertà di espressione e di informazione Fatta eccezione per la presentazione di notifiche relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, è necessario conoscere l'identità dell'autore della notifica, ad esempio per evitare abusi o per individuare presunte violazioni dei diritti della personalità o dei diritti di proprietà intellettuale.

³⁶ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(42) Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse **o limitare in altro modo la loro visibilità o la relativa monetizzazione**, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche **esclusivamente per mezzo di** [...] strumenti automatizzati, tale prestatore dovrebbe informare **in modo chiaro e facilmente comprensibile** il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. **La restrizione della visibilità può consistere nella retrocessione nel posizionamento o nei sistemi di raccomandazione, come pure nella restrizione dell'accessibilità da parte di uno o più destinatari del servizio o nell'esclusione dell'utente da una comunità online senza che quest'ultimo ne sia a conoscenza ("shadow banning"). La monetizzazione – grazie agli introiti pubblicitari – dei contenuti forniti dal destinatario del servizio può essere limitata mediante la sospensione o la soppressione del pagamento in denaro o degli introiti connessi a tali contenuti. Indipendentemente dai** [...] mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting [...], **il destinatario del servizio dovrebbe sempre avere il diritto di avviare un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale [...] conformemente alla legislazione nazionale.**

(42 bis) [ex considerando 48] Un prestatore di servizi di hosting [...] può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui [...] **il prestatore di servizi di hosting** è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato [...] che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza **di una o più** persone, quali i reati di cui alla **direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ o alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹. Ad esempio, contenuti specifici potrebbero dare adito al sospetto che sussista una minaccia per la popolazione, come l'istigazione al terrorismo ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2017/541.** In tali casi [...] **il prestatore di servizi di hosting** dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti. **Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe fornire** tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e, **se disponibile, l'orario in cui sono stati pubblicati, compreso il fuso orario designato,** una spiegazione del proprio sospetto **e le informazioni necessarie per localizzare e identificare il pertinente destinatario del servizio.** Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte **dei prestatori di servizi di hosting** [...]. Nell'informare le autorità di contrasto, **i prestatori di servizi di hosting** [...] dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

³⁷ **Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).**

³⁸ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

³⁹ **Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).**

(43) Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti **ai fornitori di** piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴⁰, a meno che [...] esse non soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi.

⁴⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(44) I destinatari del servizio, **ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una notifica**, dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni dei **fornitori di** piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. **I fornitori di** piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenuti a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi, **e siano soggetti a verifica umana**. **Tali sistemi dovrebbero consentire a tutti i destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una notifica, di presentare un reclamo e non dovrebbero stabilire prescrizioni formali quali il rinvio a pertinenti disposizioni giuridiche specifiche o spiegazioni giuridiche approfondite**. **La possibilità di presentare un reclamo per l'annullamento delle decisioni contestate dovrebbe essere disponibile per almeno sei mesi, da calcolare dal momento in cui il destinatario del servizio, ivi compreso la persona o l'ente, viene informato della decisione**. È inoltre opportuno prevedere la possibilità della risoluzione extragiudiziale delle controversie **in buona fede**, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. **I diritti applicati dagli organismi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere ragionevoli, accessibili, attraenti, poco onerosi per i consumatori e proporzionati, nonché valutati caso per caso**. **I fornitori di piattaforme online dovrebbero poter rifiutare di avviare la risoluzione delle controversie nel caso in cui la medesima controversia riguardante gli stessi contenuti sia già stata risolta o sia oggetto dell'esame di un altro organismo di risoluzione delle controversie, a condizione che detti fornitori rispettino in modo coerente l'esito attuale o futuro della risoluzione delle controversie**. **I destinatari del servizio, ivi comprese le persone o gli enti che hanno presentato notifiche, dovrebbero poter scegliere tra il meccanismo interno di reclamo, la risoluzione extragiudiziale delle controversie o il ricorso per via giudiziaria**. Le possibilità così create di contestare le decisioni dei **fornitori di** piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, **e pertanto di esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo quale previsto all'articolo 47 della Carta**. **Le disposizioni del presente regolamento sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbero comportare l'obbligo per gli Stati membri di istituire organismi di risoluzione extragiudiziale**.

(45) Per le controversie contrattuali tra consumatori e imprese relative all'acquisto di beni o servizi, la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ garantisce che i consumatori dell'Unione e le imprese nell'Unione abbiano accesso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie di qualità certificata. A tale riguardo è opportuno chiarire che le norme del presente regolamento relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie lasciano impregiudicata tale direttiva, compreso il diritto dei consumatori ai sensi della medesima direttiva di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatti delle prestazioni o del funzionamento della procedura.

⁴¹ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(46) È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove **i fornitori di** piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e obiettivo. **Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere conferita dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e dovrebbe essere riconosciuta da tutti i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.** Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere conferita soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali [...] e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. **Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri dovrebbero fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone e degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.** Tali enti possono essere di natura pubblica – ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") – o possono essere organizzazioni non governative e organismi **privati o** semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. [...] **Dato che i segnalatori attendibili hanno dimostrato di disporre di capacità e competenze, ci si può attendere che il trattamento delle notifiche effettuate da tali segnalatori sia meno oneroso e quindi più rapido rispetto alle notifiche presentate da altri destinatari del servizio. Tuttavia, i tempi medi di trattamento possono comunque variare, per fattori quali il tipo di contenuti illegali, la qualità delle notifiche e le procedure tecniche effettivamente messe in atto per la presentazione di dette notifiche. Come attuale parametro indicativo, in base al codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online, del 2016, i prestatori partecipanti si sono impegnati a esaminare in meno di 24 ore la maggior parte delle notifiche valide effettuate da segnalatori attendibili per la rimozione di forme illegali di incitamento all'odio. Altri tipi di contenuti illegali possono richiedere tempi di trattamento notevolmente diversi, a seconda dei fatti e delle circostanze specifici e dei tipi di contenuto illegale in causa.**

Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono **ai fornitori di** piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴². **Le norme del presente regolamento non dovrebbero impedire ai fornitori di piattaforme online di ricorrere a tali segnalatori attendibili o a meccanismi analoghi per adottare azioni rapide e affidabili contro i contenuti incompatibili con le loro condizioni generali, in particolare contro contenuti dannosi per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori.**

⁴² Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(47) L'abuso [...] delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti manifestamente illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti manifestamente illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni **i fornitori di** piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà dei **fornitori di** piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti manifestamente illegali connessi a reati gravi, **come il materiale pedopornografico**. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dai **fornitori di** piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. **I fornitori di piattaforme online dovrebbero inviare un avviso preventivo prima di decidere in merito alla sospensione, che dovrebbe includere i motivi dell'eventuale sospensione e i mezzi di ricorso contro la decisione dei fornitori della piattaforma online. Nel decidere in merito alla sospensione, i fornitori di piattaforme online dovrebbero inviarne la motivazione conformemente alle norme del presente regolamento.** Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire ai **fornitori di** piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, **anche tramite la violazione delle loro condizioni generali**, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

[...] ⁴³[...] */spostato al considerando 42 bis*

⁴³ [...]

(49) Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, [...] **i mercati** online dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili. Gli operatori commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a trasmettere **al fornitore del mercato** [...] online determinate informazioni essenziali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. **I fornitori di mercati** [...] online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per **la durata del loro rapporto contrattuale con l'operatore commerciale e per i 6 mesi successivi, al fine di consentire la presentazione di azioni contro l'operatore commerciale o l'esecuzione di ordini relativi a tale operatore.** **Ciò è necessario e proporzionato affinché** [...], conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedere **[...] alle informazioni**, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento. **Tale obbligo lascia impregiudicati i potenziali obblighi di conservare determinati contenuti per periodi di tempo più lunghi, sulla base di altre normative dell'Unione o di altre normative nazionali conformi al diritto dell'Unione. Fatta salva la definizione di cui al presente regolamento, qualsiasi operatore commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica, identificato sulla base dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/83/UE e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere tracciabile quando offre un prodotto o un servizio attraverso una piattaforma online. Analogamente, la tracciabilità dei titolari di nomi di dominio al fine di contribuire alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza dei sistemi di nomi di dominio, che a sua volta contribuisce a un elevato livello comune di cibersicurezza nell'Unione, è garantita dalla direttiva.../... [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148], che introduce l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello e per i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio per il dominio di primo livello (i cosiddetti registrar) di raccogliere e mantenere in una banca dati dati di registrazione dei nomi di dominio precisi e completi e di fornire un accesso legittimo agli stessi.**

La direttiva 2000/31/CE obbliga tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione a rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle autorità competenti determinate informazioni che consentano l'identificazione di tutti i prestatori. Le prescrizioni in materia di tracciabilità per i fornitori di mercati online di cui al presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme derivanti dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale⁴⁴, che persegue altri legittimi obiettivi di interesse pubblico.

⁴⁴ Inserire nel testo il numero, la data e il riferimento alla GU del presente regolamento.

(50) Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, **i fornitori di mercati** online [...] dovrebbero **adoperarsi al meglio** [...] per verificare, **prima dell'utilizzo del loro servizio**, l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati. [...] **In particolare, i fornitori di mercati online dovrebbero utilizzare** [...] banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁴⁵, o **chiedere** [...] agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti [...] **dei conti di pagamento** certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Essi possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. **I fornitori di mercati** online [...] non dovrebbero tuttavia essere **tenuti** a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali **fornitori** [...], una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. [...] ⁴⁶[...] ⁴⁷[...] ⁴⁸

45 [...]

46 [...]

47 [...]

48 [...]

I fornitori di mercati online dovrebbero adoperarsi al meglio per garantire che gli operatori commerciali forniscano informazioni complete e garantire che l'offerta di prodotti o servizi non avvenga fintantoché le informazioni sono incomplete. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza o all'obbligo, per il fornitore di mercati online, di valutare se i contenuti forniti siano effettivamente conformi al diritto dell'Unione.

(50 bis) I fornitori di mercati online non dovrebbero basarsi sui cosiddetti modelli oscuri (*dark pattern*) per la progettazione delle loro interfacce online. I modelli oscuri sono tecniche di progettazione che ingannano o spingono i consumatori verso decisioni indesiderate e con conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere i destinatari del servizio ad adottare comportamenti indesiderati, tra cui rendere irragionevolmente difficile interrompere gli acquisti o annullare l'iscrizione a un determinato mercato, ingannare i destinatari del servizio spingendoli a prendere decisioni in merito a transazioni, o tramite impostazioni predefinite che sono molto difficili da modificare, e distorcere così in modo irragionevole il processo decisionale del destinatario del servizio, in modo tale da sovvertirne e comprometterne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche pubblicitarie comuni e legittime conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero essere considerate di per sé modelli oscuri. I fornitori di mercati online dovrebbero progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, agli articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹. A tal fine, i fornitori di mercati online dovrebbero adoperarsi al meglio per valutare se gli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi abbiano caricato le informazioni sulle loro interfacce online, in linea con il pertinente diritto dell'Unione applicabile.

⁴⁹ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁵⁰ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁵¹ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

Ciò non dovrebbe comportare l'obbligo per i fornitori di mercati online di effettuare una sorveglianza generale dei prodotti o dei servizi offerti dagli operatori commerciali attraverso i loro servizi né un obbligo generale di accertamento dei fatti, in particolare al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni fornite dagli operatori commerciali. Le interfacce online dovrebbero essere di facile accesso e uso per gli operatori commerciali e i consumatori.

(51) In considerazione delle responsabilità e degli obblighi particolari dei **fornitori di** piattaforme online, queste dovrebbero essere soggette a obblighi di comunicazione trasparente che si applicano in aggiunta agli obblighi di comunicazione trasparente applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari ai sensi del presente regolamento. Al fine di determinare se le piattaforme online **o i motori di ricerca online** possano essere piattaforme online di dimensioni molto grandi **o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** soggetti a determinati obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, gli obblighi di comunicazione trasparente per **i fornitori di** piattaforme online **e di motori di ricerca online** dovrebbero comprendere determinati obblighi relativi alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione. **Al fine di garantire la trasparenza, consentire il controllo delle decisioni relative alla moderazione dei contenuti delle piattaforme online e monitorare la diffusione di contenuti illegali online, la Commissione dovrebbe mantenere e aggiornare una banca dati contenente le decisioni e le motivazioni dei fornitori di piattaforme online quando rimuovono i contenuti o limitano in altro modo la loro disponibilità e l'accesso agli stessi. Per consentire alla Commissione di mantenere aggiornata la banca dati, i fornitori di piattaforme online dovrebbero presentare le decisioni e le motivazioni senza indebito ritardo dopo aver preso una decisione. La banca dati dovrebbe essere accessibile ai ricercatori abilitati e ai coordinatori dei servizi digitali, che possono anche concedere l'accesso alle autorità nazionali, se pertinente per l'esercizio dei rispettivi compiti. La banca dati strutturata dovrebbe consentire l'accesso alle informazioni pertinenti e l'estrazione di tali informazioni, in particolare per quanto riguarda il tipo di presunto contenuto illegale di cui trattasi.**

(52) La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla **fornitura** [...] di piattaforme online, **quando il fornitore della piattaforma online riceve una remunerazione come corrispettivo economico per il collocamento della specifica pubblicità sull'interfaccia online della piattaforma, ad esempio sotto forma di pagamento diretto o di aumento della commissione di vendita.** La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano **da inserzioni pubblicitarie** [...] che costituiscono di per sé contenuti illegali al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla **presentazione** [...] discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, **i fornitori di** piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenuti a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi [...] è **presentata** la pubblicità. **Dovrebbero garantire che le informazioni siano salienti, anche attraverso contrassegni visivi o audio standard, chiaramente identificabili e inequivocabili per l'utente medio, e che siano adattate alla natura dell'interfaccia online del singolo servizio.** I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengano [...] **presentate** loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. **Tali spiegazioni dovrebbero includere informazioni sul metodo utilizzato per presentare la pubblicità – ad esempio se si tratta di pubblicità contestuale, comportamentale o di altro tipo – e, se del caso, sui principali criteri di profilazione utilizzati.** Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate. **Infine, il presente regolamento integra l'applicazione della direttiva 2010/13/UE che impone misure che consentano agli utenti di dichiarare che i video generati dagli utenti contengono comunicazioni commerciali audiovisive. Integra inoltre gli obblighi degli operatori commerciali in materia di indicazione delle comunicazioni commerciali derivanti dalla direttiva 2005/29/CE.**

(53) Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre **ai fornitori di** tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. **Dato il ruolo fondamentale che svolgono nella localizzazione e nella reperibilità online delle informazioni, è altresì necessario imporre tali obblighi, nella misura in cui sono applicabili, ai fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, oltre agli obblighi applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari.** Tali obblighi supplementari per **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

- (54) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi **e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. **I fornitori di tali piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi.**
- Quando il numero di destinatari di una piattaforma **o di un motore di ricerca** raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma **o motore di ricerca potrebbero avere** un effetto sproporzionato [...] sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. **Al fine di determinare il raggio d'azione di una determinata piattaforma online o di un determinato motore di ricerca online, è necessario stabilire il numero medio di destinatari attivi di tale servizio, in cui rientra qualsiasi destinatario che si avvalga effettivamente del servizio almeno una volta in un determinato periodo di tempo. Avvalersi del servizio significa, ad esempio, visualizzare i contenuti scorrendo un'interfaccia online o caricare contenuti su una piattaforma online, compreso un mercato online, e non solo interagire con i contenuti cliccandovi, commentandoli, rimandandovi tramite link, condividendoli, compiendo acquisti o effettuando transazioni su una piattaforma online, come un mercato online. Di conseguenza la nozione di destinatario attivo del servizio non coincide necessariamente con quella di utente registrato di un servizio e comprende cumulativamente i destinatari del servizio che forniscono contenuti, come gli operatori commerciali su un mercato online, e coloro che visualizzano i contenuti. Per quanto riguarda i motori di ricerca online, il concetto di destinatari attivi del servizio dovrebbe comprendere coloro che visualizzano contenuti sulla loro interfaccia online, ma non, ad esempio, i proprietari dei siti web indicizzati dal motore di ricerca online, in quanto questi ultimi non si avvalgono attivamente del servizio. Il numero di destinatari attivi di un servizio dovrebbe comprendere tutti i destinatari unici del servizio che si avvalgono del servizio specifico, a prescindere dalle interfacce potenzialmente differenti messe a disposizione, come siti web o app, compresi i casi in cui le interfacce sono accessibili attraverso URL o nomi di dominio diversi. Non dovrebbe tuttavia includere i destinatari di altri servizi di terzi che mettono a disposizione attraverso le proprie interfacce online contenuti ospitati dal fornitore della piattaforma online o indicizzati da un fornitore di un motore di ricerca online. Il presente regolamento non impone ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di effettuare un tracciamento specifico di singole persone online, né di escludere utenti automatizzati come i bot.**

Se necessario, la soglia operativa **e la metodologia per determinare i destinatari attivi di una piattaforma online o di un motore di ricerca online** dovrebbero essere tenute aggiornate attraverso modifiche attuate da atti delegati **e dovrebbero rispecchiare la natura del servizio e le modalità di interazione con il servizio dei relativi destinatari.**
[...]

- (55) In considerazione degli effetti di rete che caratterizzano l'economia delle piattaforme, la base di utenti di una piattaforma online può rapidamente accrescersi e raggiungere le proporzioni di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, con il relativo impatto sul mercato interno. Ciò può verificarsi nel caso di una crescita esponenziale fatta registrare in un breve periodo di tempo o nel caso di un'ampia presenza globale e di un elevato fatturato che consentano alla piattaforma online di sfruttare appieno gli effetti di rete e le economie di scala e di diversificazione. Un fatturato annuo o una capitalizzazione di mercato di livello elevato possono in particolare rappresentare un indice di rapida scalabilità in termini di portata degli utenti. In tali casi il coordinatore dei servizi digitali **del luogo di stabilimento e la Commissione** dovrebbero poter chiedere **al fornitore di una piattaforma online** comunicazioni più frequenti in merito alla base di utenti così da poter individuare tempestivamente il momento in cui essa dovrebbe essere designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento.

(56) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi **e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi [...] possono essere** utilizzati in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. [...] **Una** regolamentazione **e un'**esecuzione efficaci **e basate sui diritti fondamentali sono necessarie per** [...] individuare e attenuare **efficacemente** i rischi e i danni sociali ed economici che possono **sorgere** [...]. Ai sensi del presente regolamento **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione.

(57) Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o **forme illegali di [...]** incitamento all'odio **o altri tipi di abuso dei loro servizi per commettere reati**, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con un raggio d'azione particolarmente ampio. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta [...], compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti dei minori. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o **dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o** all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. **Nel valutare i rischi per i diritti dei minori, i prestatori dovrebbero valutare quanto la progettazione e il funzionamento del loro servizio sia facilmente comprensibile per i minori, nonché come questi ultimi possano essere esposti tramite il servizio a contenuti che potrebbero nuocere alla loro salute o al loro sviluppo fisico, mentale e morale. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione di interfacce online che sfruttano intenzionalmente o involontariamente le debolezze e l'inesperienza dei minori o che possono causare comportamenti di dipendenza.** La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma **o del motore di ricerca**, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, da **un uso non autentico del servizio, come la** creazione di account falsi, l'uso di bot **o altri usi ingannevoli di un servizio**, e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online **o del motore di ricerca online**.

(58) **I fornitori di [...] piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione, [...] dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. **Tale aspetto riguarda in particolare la velocità e la qualità del trattamento delle notifiche, che in generale dovrebbero andare oltre i parametri stabiliti dalle migliori prassi consolidate. Ciò comprende in particolare l'impegno, nell'ambito del codice di condotta contro l'incitamento all'odio online del 2016, a trattare in meno di 24 ore la maggior parte delle notifiche valide relative alla rimozione di forme illegali di incitamento all'odio. Per il trattamento delle notifiche riguardanti altri tipi di contenuti illegali possono essere necessari tempi più lunghi o più brevi in funzione dei fatti, delle circostanze e dei tipi di contenuti illegali in questione. Nella progettazione e nell'interfaccia online dei servizi destinati principalmente a minori o utilizzati soprattutto da minori, dovrebbero tenere conto dell'interesse di questi ultimi e dovrebbero garantire che i loro servizi siano organizzati in modo tale che i minori siano in grado di accedere facilmente ai meccanismi di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi di notifica, azione e reclamo. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che danno accesso a contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori dovrebbero adottare misure adeguate e fornire strumenti che consentano l'accesso condizionato ai contenuti.** Essi possono inoltre adottare misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. **I fornitori di [...] piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Essi possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. **Nel selezionare le misure di attenuazione appropriate, i fornitori possono tenere in considerazione, se del caso, le migliori pratiche del settore, comprese quelle stabilite attraverso la cooperazione in materia di autoregolamentazione, i codici di condotta e gli orientamenti della Commissione.**

Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

- (59) Ove opportuno, **i fornitori di** [...] piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile. **Nel valutare se una misura sia ragionevole, proporzionata ed efficace, è opportuno prestare particolare attenzione al diritto alla libertà di espressione.**
- (60) Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** dovrebbero essere chiamati a rispondere, attraverso audit indipendenti, della loro conformità agli obblighi stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, agli impegni supplementari assunti a norma di codici di condotta e protocolli di crisi. Essi dovrebbero fornire al revisore l'accesso a tutti i pertinenti dati necessari al corretto svolgimento dell'audit, **inclusi, ove opportuno, i dati relativi ai sistemi algoritmici.** I revisori dovrebbero inoltre potersi avvalere di altre fonti di informazioni obiettive, compresi studi di ricercatori abilitati. **Gli audit dovrebbero essere svolti secondo le migliori pratiche del settore, tenendo debitamente conto, se del caso, delle norme e degli orientamenti in materia di audit.** I revisori dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti e disporre delle necessarie capacità nel settore della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per effettuare l'audit di algoritmi. I revisori dovrebbero essere indipendenti, così da poter svolgere i loro compiti in modo adeguato e affidabile. Qualora la loro indipendenza **e le loro competenze tecniche** non siano esenti da dubbi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di audit o astenersene.

(61) La relazione di audit dovrebbe essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate **dai fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato [...] **entro 30 giorni dall'adozione della relazione di attuazione dell'audit**, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani **del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** [...] per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi **o il motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** adempie gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi **o il motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti.

(62) Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi **e di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. **Gli obblighi in materia di valutazione e attenuazione dei rischi dovrebbero far sorgere, caso per caso, presso i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la necessità di valutare e adeguare la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione, ad esempio adottando misure volte a evitare o ridurre al minimo le distorsioni che portano alla discriminazione delle persone in situazioni vulnerabili, in particolare laddove ciò sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati e quando le informazioni sono personalizzate sulla base di categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, [...] i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero [...] provvedere in modo coerente affinché i destinatari del servizio siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Essi dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari del servizio comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Essi dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari del servizio dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.**

(63) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi **e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma **o del motore di ricerca. I fornitori di** [...] piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità [...] **presentata** sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata. **Tali informazioni dovrebbero includere sia le informazioni sui criteri di selezione che quelle sui criteri di fornitura, in particolare quando la pubblicità è rivolta a persone in situazioni vulnerabili, quali i minori.**

(64) Al fine di [...] **monitorare e valutare** adeguatamente **il** rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi **e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma **o del motore di ricerca**, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari, **compresi, se del caso, i dati di addestramento e gli algoritmi**, oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. **Tali richieste di accesso ai dati non comprendono le richieste di produrre informazioni specifiche sui singoli destinatari del servizio al fine di determinare il rispetto da parte dei destinatari di altre normative nazionali o dell'Unione applicabili.** Le indagini condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, **i motori di ricerca online**, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati **dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o alla Commissione** l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi **e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma **o del motore di ricerca** e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio. **Inoltre, nel caso in cui i dati siano pubblicamente accessibili, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi non dovrebbero impedire ai ricercatori che soddisfano un adeguato sottoinsieme di criteri di utilizzare tali dati allo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici. I fornitori e i ricercatori dovrebbero inoltre prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali. I fornitori dovrebbero anonimizzare o pseudonimizzare i dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò renda impossibile perseguire la finalità di ricerca.**

(65) Data la complessità del funzionamento dei sistemi utilizzati e i rischi sistemici che essi presentano per la società, è opportuno che [...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi istituiscano una funzione di controllo della** [...] conformità **che sia indipendente dalle funzioni operative dei fornitori. Il responsabile della funzione di controllo della conformità dovrebbe riferire direttamente alla dirigenza del fornitore, anche in merito a preoccupazioni sull'inosservanza del presente regolamento. I** responsabili della conformità **partecipanti alla funzione di controllo della conformità** dovrebbero possedere le qualifiche, **le conoscenze, l'esperienza e la capacità** necessarie per rendere operative le misure e monitorare la conformità al presente regolamento all'interno dell'organizzazione **dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**[...]. **I fornitori di** [...] piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** dovrebbero adoperarsi affinché [...] **la funzione di controllo** della conformità sia tempestivamente e adeguatamente coinvolta in tutte le questioni riguardanti il presente regolamento, **inclusa la strategia e le misure specifiche di valutazione e mitigazione del rischio, nonché nel valutare l'ottemperanza, se del caso, agli impegni assunti dal fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma di codici di condotta che ha sottoscritto.**

(65 bis) In considerazione degli ulteriori rischi relativi alle loro attività e dei loro obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, le altre prescrizioni in materia di trasparenza [...] dovrebbero **applicarsi** [...] specificamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi **e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**, in particolare l'obbligo di riferire **in modo esaustivo** in merito alle valutazioni dei rischi svolte e alle successive misure adottate secondo quanto previsto dal presente regolamento.

- (66) Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme settoriali volontarie che riguardino l'interoperabilità dei registri della pubblicità o norme in materia di audit o che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di sostenere i prestatori di servizi intermediari nell'ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). I prestatori di servizi intermediari hanno la facoltà di adottare le norme, tuttavia la loro adozione non presuppone la conformità al presente regolamento. Nel contempo, fornendo migliori pratiche, t[...]ali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.
- (67) La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per contribuire all'applicazione del presente regolamento. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi. In determinate circostanze è importante che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.

- (68) È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso **o eventuali effetti avversi sui minori**. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni [...] **inesatte** o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi **o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che **un fornitore di** una piattaforma online **o di un motore di ricerca online** rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online **o il motore di ricerca online** abbia violato gli obblighi stabiliti **nel** presente regolamento. **La mera partecipazione a un determinato codice di condotta non dovrebbe di per sé presupporre la conformità al presente regolamento.**
- (69) Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. Nel caso in particolare di quest'ultimo, come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione emanerà orientamenti volti a rafforzare tale codice di buone pratiche sulla disinformazione.

- (70) La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi soggetti, tra cui i servizi intermediari che collegano gli editori di pubblicità agli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per le piattaforme online [...], **le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca** online di dimensioni molto grandi di cui al presente regolamento al fine di prevedere meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e rafforzare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni. Il coinvolgimento di un'ampia gamma di portatori di interessi dovrebbe far sì che tali codici di condotta siano largamente sostenuti, tecnicamente solidi, efficaci e tali da offrire la massima facilità d'uso per garantire che siano conseguiti gli obiettivi degli obblighi di trasparenza.
- (71) In caso di circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, **i fornitori di** tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiati a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che essi trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.

(72) [...] **Al fine di** assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento[...], **gli Stati membri** dovrebbero [...] designare almeno un'autorità incaricata [...] **della vigilanza** e dell'esecuzione del presente regolamento, **fatta salva la possibilità di designare un'autorità esistente e la sua forma giuridica ai sensi del diritto nazionale.** Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale, **laddove anche alle autorità esistenti possa essere conferito il potere di svolgere tali compiti.** **Nell'esercizio dei rispettivi compiti, tutte le autorità competenti dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, ossia il corretto funzionamento del mercato interno per i servizi intermediari, nel quale le norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile stabilite nel presente regolamento, in particolare gli obblighi in materia di dovere di diligenza applicabili a diverse categorie di prestatori di servizi intermediari, siano oggetto di efficace vigilanza ed esecuzione, al fine di garantire che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano effettivamente tutelati.** **D'altro canto, il presente regolamento non impone agli Stati membri di conferire alle autorità competenti il compito di pronunciarsi sulla legittimità di contenuti specifici.**

(73) In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in causa e della serie orizzontale di obblighi stabiliti dal presente regolamento, [...] **un'**autorità incaricata di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, della sua esecuzione dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro. Qualora più di un'autorità competente sia incaricata [...] **della vigilanza** e dell'esecuzione del presente regolamento, solo un'autorità in tale Stato membro dovrebbe designata come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da punto di contatto unico con riguardo a tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. Qualora in un determinato Stato membro diverse autorità competenti siano incaricate di compiti a norma del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe in particolare coordinarsi e cooperare con tali autorità in conformità del diritto nazionale che stabilisce i rispettivi compiti **e fatta salva la valutazione indipendente delle altre autorità competenti. Pur non comportando alcuna superiorità gerarchica rispetto ad altre autorità competenti nell'esercizio dei rispettivi compiti, il coordinatore dei servizi digitali** [...] dovrebbe assicurare l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti **pertinenti e dovrebbe riferire tempestivamente la loro valutazione nell'ambito della cooperazione a fini di vigilanza ed esecuzione** a livello dell'Unione. **Inoltre, in aggiunta ai meccanismi specifici previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la cooperazione a livello europeo, gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare la cooperazione tra il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a livello nazionale, ove opportuno, mediante il ricorso a strumenti adeguati, quali la messa in comune delle risorse, task force congiunte, indagini congiunte e meccanismi di assistenza reciproca.**

(74) Il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È di conseguenza necessario far sì che tali autorità **dispongano dei mezzi necessari per vigilare su tutti i prestatori di servizi intermediari soggetti alla loro giurisdizione, nell'interesse di tutti i cittadini dell'Unione. Considerata la varietà di prestatori di servizi intermediari e il loro ricorso a tecnologie avanzate nella fornitura dei rispettivi servizi, è altresì essenziale che il coordinatore dei servizi digitali e le autorità competenti pertinenti dispongano del numero necessario di membri del personale e di esperti in possesso delle competenze specialistiche e dei mezzi tecnici avanzati e gestiscano in modo autonomo le risorse finanziarie per svolgere i rispettivi compiti. Inoltre, il livello delle risorse dovrebbe tenere conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto sociale dei prestatori soggetti alla loro giurisdizione, nonché del raggio d'azione dei loro servizi in tutta l'Unione. Tali autorità dovrebbero inoltre agire in** piena indipendenza da enti privati e pubblici, senza obbligo o possibilità di sollecitare o ricevere istruzioni, anche dai governi, e fatti salvi gli specifici doveri di cooperazione con le altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione. D'altro canto, l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, conformemente alle costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a [...] **proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità riguardo alle attività generali del coordinatore dei servizi digitali, quali le** loro spese finanziarie [...] **o la comunicazione ai parlamenti nazionali. Inoltre essa non dovrebbe impedire l'esercizio del** controllo giurisdizionale oppure la possibilità di consultare altre autorità nazionali **o di procedere a periodici scambi di opinioni con esse,** comprese le autorità di contrasto [...], le autorità di gestione delle crisi **o le autorità di tutela dei consumatori,** ove opportuno, **ad esempio informandosi reciprocamente in merito alle indagini in corso, senza compromettere l'esercizio dei rispettivi poteri.**

(75) Gli Stati membri possono assegnare la funzione di coordinatore dei servizi digitali o determinati compiti di [...] **vigilanza** ed esecuzione del presente regolamento a un'autorità nazionale esistente, a condizione che tale autorità incaricata adempia le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza. In linea di principio agli Stati membri non è inoltre impedita la fusione di funzioni all'interno di un'autorità esistente, conformemente al diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono comprendere, tra l'altro, il divieto di destituire dall'incarico il presidente o un membro del consiglio di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del rispettivo mandato, per il solo fatto di una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'autorità, qualora non siano previste norme atte a garantire che una simile destituzione non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.

[...][modificato e spostato al considerando 84 bis)][...]

- (77) Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci, **conformemente ai compiti ad essi conferiti. Ciò include il potere delle autorità competenti di adottare misure provvisorie ai sensi del diritto nazionale in caso di rischio di danno grave. Tali misure provvisorie, che possono comprendere l'emissione di ordini per far cessare la presunta violazione o per porvi rimedio, non dovrebbero andare oltre la misura necessaria a garantire che il danno grave sia evitato in attesa della decisione definitiva.** I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro **o della Commissione** dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera, **o, ove applicabile, dalla Commissione.**

- (78) Gli Stati membri dovrebbero definire nel loro diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e in particolare al presente regolamento e alla Carta, le condizioni dettagliate e i limiti per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei rispettivi coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti, se del caso, a norma del presente regolamento.

(79) Nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di una previa autorizzazione giudiziaria per accedere a determinati locali e il segreto professionale forense. Tali disposizioni dovrebbero in particolare garantire il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa, e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione a norma del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato. Prima di adottare decisioni definitive dovrebbe essere garantita una procedura preliminare equa e imparziale, compresi il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di una motivazione adeguata delle decisioni. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente accertata e nel rispetto di condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura della violazione o della sospetta violazione e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla sospetta violazione. In linea di principio le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso specifico, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.

(80) Gli Stati membri dovrebbero far sì che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte nonché della capacità economica dell'autore della violazione. Le sanzioni dovrebbero in particolare tenere conto del fatto che il prestatore di servizi intermediari interessato ometta sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché, se del caso, del fatto che il prestatore operi in più Stati membri. **Laddove il presente regolamento preveda un importo massimo per sanzioni pecuniarie e penalità di mora, tale importo massimo dovrebbe applicarsi a ciascuna violazione del presente regolamento e fatta salva la modulazione di tali sanzioni e penalità per violazioni specifiche. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora irrogate in caso di violazioni siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, mediante l'istituzione di norme e procedure nazionali in conformità del presente regolamento, tenendo conto di tutti i criteri summenzionati relativi alle condizioni generali per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora.**

- (81) Al fine di garantire l'efficace esecuzione del presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto **degli obblighi stabiliti nel** presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento **e le norme applicabili in materia di gestione dei reclami conformemente ai principi nazionali di buona amministrazione.** I reclami [...] **potrebbero** fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato.
- (82) Gli Stati membri dovrebbero far sì che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure che consentano di affrontare con efficacia determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti **del presente regolamento** e che siano proporzionate ad esse. È opportuno imporre che le misure [...] siano soggette a garanzie supplementari, soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come potrebbe in particolare avvenire in caso di restrizione dell'accesso alle interfacce online. Ai terzi potenzialmente interessati dovrebbe inoltre essere data la possibilità di essere ascoltati e tali ordini dovrebbero essere emessi unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili poteri di adottare tali misure in conformità di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico oppure per disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

- (83) Un simile ordine di restrizione dell'accesso non dovrebbe andare al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo. A tal fine esso dovrebbe essere temporaneo e rivolto, in linea di principio, a un prestatore di servizi intermediari, quale il prestatore di servizi di hosting, il fornitore di servizi internet oppure il registrar o il registro di dominio, che sia ragionevolmente in grado di conseguire tale obiettivo senza limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite.
- (84) Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare periodicamente, **ad esempio sul suo sito web**, una relazione sulle attività svolte a norma del presente regolamento. **In particolare, la relazione dovrebbe includere una sintesi dei reclami ricevuti e del seguito che è stato dato loro, quali il numero complessivo dei reclami ricevuti, il numero dei reclami che hanno portato all'avvio di un'indagine formale o alla trasmissione ad altri coordinatori dei servizi digitali, senza riferire alcun dato personale.** Dato che il coordinatore dei servizi digitali è anche informato degli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema [...] di condivisione delle informazioni, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini rivolti ai prestatori di servizi intermediari ed emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative nel suo Stato membro.

(84 bis) In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro [...] **chi è competente per** tali prestatori ai fini **della vigilanza e dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente regolamento** [...] da parte delle autorità nazionali competenti **o della Commissione, compresi i ricorsi giurisdizionali contro le loro decisioni, conformemente al capo IV del presente regolamento. Tale competenza non pregiudica pertanto le norme di diritto internazionale privato in materia di conflitto di giurisdizione e di leggi applicabili alle procedure giurisdizionali fondate sul presente regolamento e proposte da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autorità nazionali competenti, quali i procedimenti promossi dai consumatori dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui sono domiciliati, conformemente al diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Lascia inoltre impregiudicate le altre norme giurisdizionali applicabili agli obblighi imposti ai prestatori di servizi intermediari ai sensi di altre normative dell'Unione o di altre normative nazionali conformi al diritto dell'Unione, quali la giurisdizione per l'applicazione e l'esecuzione della normativa in materia di tutela dei consumatori o la competenza giurisdizionale per le controversie su contenuti specifici. Si applica inoltre solo agli obblighi, imposti dal presente regolamento ai servizi intermediari, di informare l'autorità di emissione in merito al seguito dato agli ordini di contrastare i contenuti illegali e agli ordini di fornire informazioni adottati a norma del presente regolamento, ma non all'ordine stesso.** Un prestatore dovrebbe [...] **essere di competenza** dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe[...] **essere competente** lo Stato membro in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri **o, se del caso, la Commissione,** dovrebbero tuttavia[...] **essere competenti** per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale, a condizione che **il prestatore non sia oggetto di un procedimento di esecuzione per gli stessi fatti da parte di un altro Stato membro o della Commissione.**[...]

A tale scopo ciascuno Stato membro [...] **competente** per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale [...] **competenza attraverso il sistema di condivisione delle informazioni, da utilizzare per tutte le comunicazioni tra autorità a norma del presente regolamento. In tali casi, la priorità dovrebbe essere data al procedimento avviato per primo e tutti i procedimenti in corso in altri Stati membri concernenti la medesima condotta dovrebbero essere sospesi.**

(84 ter) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario garantirne l'effettiva applicazione a livello pubblico e prevedere norme chiare relative alla ripartizione dei compiti di vigilanza ed esecuzione tra le autorità nazionali competenti e la Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile, con il sostegno delle autorità nazionali competenti, della vigilanza e dell'esecuzione a livello pubblico delle questioni sistemiche, come quelle aventi un ampio impatto sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio, che sono associate in particolare alla fornitura di servizi intermediari da parte di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di vigilare e far eseguire tutti gli obblighi in materia di dovere di diligenza imposti ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione dovrebbe essere responsabile in via esclusiva degli obblighi di tali fornitori relativi alla gestione dei rischi sistemici di cui al capo III, sezione 4, del presente regolamento. Nel caso di una singola questione, quale un reclamo individuale o un caso singolo di anomalia del sistema di notifica e azione che non evidenzia alcuna violazione sistemica, le autorità competenti dello Stato membro in cui i prestatori di tali servizi sono stabiliti dovrebbero continuare ad avere il potere, nella misura in cui la Commissione non abbia avviato un procedimento in materia, di vigilare e far eseguire gli obblighi in materia di dovere di diligenza imposti a tali prestatori, poiché spesso siffatte autorità nazionali competenti del luogo di stabilimento sono nella posizione migliore per affrontare casi di questo tipo. Le violazioni sistemiche potrebbero includere questioni di particolare gravità o che presentano rischi particolari, come le violazioni che coinvolgono più Stati membri, le violazioni gravi e ripetute o la mancanza di sistemi funzionali, secondo quanto prescritto dal presente regolamento. Ciò dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati i compiti amministrativi assegnati alle autorità nazionali competenti dello Stato membro di stabilimento, quali l'abilitazione dei ricercatori.

(84 bis) Data la rilevanza transfrontaliera e intersettoriale dei servizi intermediari, è necessario un elevato livello di cooperazione per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e la disponibilità delle informazioni pertinenti per l'esercizio dei compiti di esecuzione attraverso il sistema di condivisione delle informazioni. La cooperazione può assumere forme diverse a seconda delle questioni in causa, fatti salvi esercizi specifici di indagini congiunte. È in ogni caso necessario che il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di un prestatore di servizi intermediari informi gli altri coordinatori dei servizi digitali in merito alle questioni, alle indagini e alle azioni che saranno intraprese nei confronti di tale fornitore. Inoltre, quando un'autorità competente di uno Stato membro detiene informazioni pertinenti per un'indagine condotta dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, o è in grado di raccogliere tali informazioni situate nel suo territorio a cui le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento non hanno accesso, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione dovrebbe assistere tempestivamente il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, anche esercitando i suoi poteri di indagine conformemente alle procedure nazionali applicabili e alla Carta. Il destinatario di tali misure di indagine dovrebbe rispettarle ed essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza, e le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dovrebbero poter avvalersi delle informazioni raccolte attraverso l'assistenza reciproca al fine di garantire la conformità al presente regolamento.

(85) [...] **Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione, in particolare sulla base dei reclami ricevuti o dei contributi di altre autorità nazionali competenti, ove opportuno, o del comitato in caso di questioni che interessino almeno tre Stati membri, dovrebbe poter [...] chiedere [...] al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di intraprendere azioni di indagine o di esecuzione nei confronti di un fornitore di sua competenza. Qualora tale azione sia richiesta da un singolo coordinatore dei servizi digitali, essa dovrebbe basarsi su prove ben fondate che dimostrino l'esistenza di una presunta violazione avente un impatto negativo sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio nel suo Stato membro o avente un impatto negativo sulla società. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe poter avvalersi dell'assistenza reciproca o invitare il coordinatore dei servizi digitali richiedente a partecipare a un'indagine congiunta qualora siano necessarie ulteriori informazioni per l'adozione di una decisione.**[...] **Il comitato** dovrebbe poter deferire la questione alla Commissione in caso di disaccordi sulle valutazioni, sulle misure adottate o proposte oppure sulla mancata adozione di misure **conformemente al presente regolamento.** **Se ritiene, s**[...] **ulla base delle informazioni messe a disposizione dalle autorità interessate, che le misure proposte, compreso il livello di sanzioni pecuniarie proposto, non possano garantire l'effettiva esecuzione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento,** la Commissione dovrebbe [...] poter **esprimere i propri seri dubbi** e chiedere al coordinatore dei servizi digitali competente di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto **del presente regolamento** entro un periodo di tempo definito. Tale possibilità lascia impregiudicato il dovere generale della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione e, se necessario, di darvi esecuzione, sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente ai trattati. [...]

- (86) Per facilitare la vigilanza e le indagini transfrontaliere **in relazione agli obblighi stabiliti nel presente regolamento** che interessano più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali **del luogo di stabilimento** dovrebbero poter **invitare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni, altri coordinatori dei servizi digitali a partecipare a un'indagine congiunta concernente una presunta violazione del** [...] presente regolamento. **Altri coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità competenti dovrebbero poter unirsi all'indagine proposta dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, a meno che quest'ultimo ritenga che un numero eccessivo di autorità partecipanti possa compromettere l'efficacia dell'indagine, tenendo conto delle caratteristiche della presunta violazione e dell'assenza di effetti diretti sui destinatari del servizio negli Stati membri interessati. Le attività di indagine congiunte** [...] possono coinvolgere [...] una serie di **azioni che dovranno essere coordinate dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in funzione delle disponibilità delle autorità partecipanti, quali** [...] esercizi coordinati di raccolta dati [...], **messa in comune delle risorse, task force,** richieste **coordinate** di informazioni o ispezioni **comuni** di locali. **Tutte le autorità competenti che partecipano a un'indagine congiunta dovrebbero collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, anche esercitando i loro poteri di indagine all'interno del rispettivo territorio, conformemente alle procedure nazionali applicabili. L'indagine congiunta dovrebbe concludersi entro un determinato termine con l'elaborazione di una relazione finale che tenga conto del contributo di tutte le autorità competenti partecipanti. Sulla base di tale relazione finale, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe comunicare la posizione preliminare in ordine alla violazione, comprese le misure che intende adottare o, se del caso, le misure che altre autorità competenti di tale Stato membro intendono adottare. Anche il comitato, se richiesto da almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare a un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di avviare tale indagine congiunta e fornire indicazioni sulla sua organizzazione.**

In tal caso, il comitato può deferire la questione alla Commissione, anche qualora il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento rifiuti di avviare l'indagine e il comitato non concordi con la motivazione adottata.[...]

[...]

- (88) Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali (**il "comitato"**) dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.
- (89) Il comitato dovrebbe contribuire al conseguimento di una prospettiva comune dell'Unione riguardo all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione tra le autorità competenti, anche fornendo consulenza alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali in merito alle opportune misure di indagine ed esecuzione, in particolare nei confronti **dei fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi o di **motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**. Il comitato dovrebbe inoltre contribuire alla redazione dei pertinenti modelli e codici di condotta e analizzare le tendenze generali emergenti nello sviluppo dei servizi digitali nell'Unione.
- (90) A tal fine il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolte ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, la decisione di discostarsene dovrebbe essere debitamente spiegata e potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento.

- (91) Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, compresa la parità [...] **di genere**, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, [...] l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'**Unione** [...] per quanto riguarda i dazi doganali, **la tutela dei consumatori o il diritto della concorrenza**.
- (92) È opportuno che, tramite il presidente, la Commissione partecipi al comitato senza diritto di voto. Tramite il presidente, la Commissione dovrebbe provvedere affinché l'ordine del giorno delle riunioni sia fissato conformemente alle richieste dei membri del comitato come previsto dal regolamento interno e nel rispetto dei doveri del comitato stabiliti nel presente regolamento.
- (93) In considerazione della necessità di garantire il sostegno alle sue attività, il comitato dovrebbe potersi avvalere delle competenze e delle risorse umane della Commissione e delle autorità nazionali competenti. Le modalità operative specifiche per il funzionamento interno del comitato dovrebbero essere precisate ulteriormente nel regolamento interno dello stesso.

(94) Data l'importanza delle piattaforme online di dimensioni molto grandi **o dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**, in considerazione del loro raggio d'azione e del loro impatto, la loro inosservanza degli obblighi specifici ad esse applicabili può incidere su un numero considerevole di destinatari dei servizi in diversi Stati membri e può causare considerevoli danni per la società; tali inadempienze possono anche rivelarsi particolarmente complesse da individuare e affrontare. **Per questo motivo la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, dovrebbe sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione per quanto riguarda le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.** **La Commissione dovrebbe pertanto poter coordinare le competenze e le risorse di tali autorità e avvalersene, ad esempio analizzando, su base permanente o temporanea, tendenze o questioni specifiche emergenti in relazione a una o più piattaforme online di dimensioni molto grandi o a uno o più motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Per sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione, la Commissione può anche avvalersi delle competenze e delle capacità dell'osservatorio dell'economia delle piattaforme online istituito con decisione della Commissione del 26 aprile 2018 (C(2018) 2392), dei pertinenti organismi di esperti e dei centri di eccellenza. La Commissione può invitare esperti con competenze specifiche, compresi in particolare ricercatori abilitati ai sensi dell'articolo 31, rappresentanti delle agenzie e degli organi dell'Unione, rappresentanti dell'industria, associazioni che rappresentano gli utenti o la società civile, organizzazioni internazionali, esperti del settore privato e altri portatori di interessi.**

[...]

[...]

(96) La Commissione dovrebbe poter indagare di propria iniziativa sulle violazioni conformemente ai poteri previsti dal presente regolamento, anche chiedendo l'accesso ai dati, richiedendo informazioni o effettuando ispezioni, nonché avvalendosi del sostegno dei coordinatori dei servizi digitali. Qualora la vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti nei confronti di singole presunte violazioni evidenzi questioni sistemiche, come quelle aventi un ampio impatto sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero poter deferire tali questioni alla Commissione sulla base di una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta dovrebbe contenere almeno tutte le circostanze e i fatti necessari a sostegno della presunta violazione e della sua natura sistemica. In funzione dell'esito della propria valutazione, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure di indagine e di esecuzione a norma del presente regolamento, tra cui, se del caso, l'avvio di un'indagine o l'adozione di misure provvisorie.

(97) **Per svolgere efficacemente i propri compiti, l[...]** a Commissione dovrebbe **conservare un margine di discrezionalità per quanto riguarda la decisione di avviare un procedimento nei confronti di fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**. Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** [...], in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del *ne bis in idem*. [...] **Tuttavia la Commissione dovrebbe poter chiedere ai** [...] coordinatori dei servizi digitali [...] **di contribuire individualmente o congiuntamente all'indagine.** **Conformemente al principio di leale cooperazione, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe adoperarsi al meglio per soddisfare le richieste giustificate e proporzionate della Commissione nel quadro di un'indagine.** [...] **Inoltre, il coordinatore** [...] dei servizi digitali **del luogo di stabilimento,** nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali, se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, **comprese le informazioni raccolte nel contesto di altri esercizi di raccolta dei dati o di accesso ai dati, nella misura in cui ciò non sia precluso dalla base giuridica in virtù della quale sono state raccolte le informazioni.** [...] **Di converso,** la Commissione dovrebbe [...] **tenere informato il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e il comitato in merito all'esercizio dei suoi poteri, in particolare quando intende avviare il procedimento ed esercitare i suoi poteri di indagine. Inoltre, quando formula obiezioni nei confronti dei fornitori interessati di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione dovrebbe anche comunicarle.**

Il comitato dovrebbe esprimere il proprio parere sulle obiezioni e sulla valutazione formulate dalla Commissione, che dovrebbe tenerne conto nelle motivazioni alla base della sua decisione definitiva.

- (98) In considerazione delle sfide specifiche che possono emergere nell'intento di garantire la conformità **dei fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** e dell'importanza di farlo in modo efficace, tenuto conto delle loro dimensioni, del loro impatto e dei danni che esse possono causare, la Commissione dovrebbe disporre di forti poteri di indagine e di esecuzione che le consentano di svolgere attività di indagine, esecuzione e monitoraggio in merito a determinate norme stabilite nel presente regolamento, nel pieno rispetto del **diritto fondamentale di essere ascoltato e di accedere al fascicolo nel contesto dei procedimenti di esecuzione, del** principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate.

(99) **La Commissione dovrebbe avere la facoltà di richiedere le informazioni necessarie per garantire l'attuazione e l'osservanza effettive, in tutta l'Unione, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento.** La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso ai pertinenti documenti, dati e informazioni necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto dei pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente dalla forma, dal formato, dal supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui essi sono conservati. È opportuno che la Commissione possa chiedere direttamente, **mediante una richiesta di informazioni debitamente motivata, che il fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione o alla violazione, a seconda del caso, fornisca** [...]prove, dati e informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter chiedere informazioni pertinenti a qualunque autorità pubblica, organismo o agenzia negli Stati membri [...] ai fini del presente regolamento. È opportuno che la Commissione [...], **mediante l'esercizio dei poteri di indagine, quali le richieste di informazioni o le audizioni, possa** chiedere accesso **a documenti, dati, informazioni,** banche dati e [...] algoritmi delle persone interessate e spiegazioni in merito a tali [...] **elementi, nonché** di sentire, con il **loro** consenso [...], **qualsiasi persona fisica o giuridica** che possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni **con qualsiasi mezzo tecnico.** La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di effettuare le ispezioni necessarie all'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I suddetti poteri di indagine mirano a integrare la possibilità per la Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali e alle altre autorità degli Stati membri assistenza, ad esempio nell'esercizio di tali poteri o fornendo informazioni.

(99 bis) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di intraprendere le azioni necessarie ai fini del monitoraggio dell'attuazione e dell'osservanza effettive degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Tali azioni dovrebbero comprendere la capacità della Commissione di nominare esperti esterni indipendenti, quali revisori che possano coadiuvare la Commissione in tale processo, anche appartenenti, ove applicabile e convenuto, ad autorità competenti degli Stati membri come le autorità per la protezione dei dati o dei consumatori. Nel nominare gli esperti esterni, la Commissione dovrebbe garantire che essi esercitino il loro ruolo in modo indipendente, assicurando altresì che siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi.

(99 bis) Le misure provvisorie possono costituire uno strumento importante per garantire che, nel corso di un'indagine, la violazione oggetto dell'indagine non causi danni gravi e irreparabili per i destinatari dei servizi di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Tale strumento è importante per evitare sviluppi che potrebbe essere molto difficile invertire mediante una decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento. È pertanto opportuno che la Commissione abbia il potere di imporre, mediante decisione, misure provvisorie nel contesto dei procedimenti avviati in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza. Tale potere dovrebbe applicarsi nei casi in cui la Commissione abbia constatato prima facie una violazione degli obblighi riguardanti piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e qualora sussista il rischio di danni gravi per i destinatari del servizio. La decisione che impone misure provvisorie dovrebbe essere valida solo per un determinato periodo di tempo, ossia fino alla conclusione del procedimento da parte della Commissione o per un periodo di tempo stabilito, rinnovabile se necessario e opportuno.

(100) All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità agli obblighi e di violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione. **Poiché tutte le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al trattato, quest'ultima dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto concerne le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora a norma dell'articolo 261 del trattato.**

(100 bis) Considerati i potenziali effetti significativi per la società di una violazione degli obblighi che si applicano esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e al fine di rispondere a tali preoccupazioni di interesse pubblico, è necessario prevedere un sistema di vigilanza rafforzata delle azioni intraprese per far cessare o porre rimedio in modo effettivo alle violazioni del presente regolamento. Pertanto, una volta accertata e, se necessario, sanzionata una violazione di una delle disposizioni del presente regolamento che si applicano esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione dovrebbe chiedere al fornitore di tale piattaforma o motore di ricerca di elaborare un piano d'azione dettagliato per porre rimedio a qualsiasi effetto della violazione in futuro. La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, dovrebbe stabilire se le misure incluse nel piano d'azione sono sufficienti per rispondere alla violazione, prendendo anche in considerazione l'inclusione o meno, tra le misure proposte, del rispetto del pertinente codice di condotta. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare le misure successive adottate dal fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di di dimensioni molto grandi in questione stabilite nel suo piano d'azione, tenendo conto anche di un audit indipendente del fornitore. Se al termine dell'attuazione del piano d'azione ritiene che ancora non sia stato posto interamente rimedio alla violazione, o se il piano d'azione è ritenuto inadeguato, la Commissione dovrebbe poter esercitare tutti i poteri di indagine o di esecuzione a norma del presente regolamento, compresa l'irrogazione di penalità di mora al fornitore e l'avvio della procedura per disabilitare l'accesso al servizio che ha commesso la violazione.

(101) **Al fornitore della piattaforma** [...] online di dimensioni molto grandi [...] **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** e alle altre persone soggette all'esercizio dei poteri della Commissione i cui interessi possono essere lesi da una decisione è opportuno dare la possibilità di presentare preventivamente le proprie osservazioni; alle decisioni adottate dovrebbe essere assicurata un'ampia pubblicità. Pur garantendo i diritti di difesa delle parti interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare le informazioni riservate. Nel rispetto della riservatezza delle informazioni, la Commissione dovrebbe inoltre far sì che le informazioni su cui si è basata ai fini della sua decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno portato alla decisione stessa.

(101-bis) Al fine di salvaguardare l'applicazione e l'esecuzione armonizzate del presente regolamento, è importante garantire che le autorità nazionali, comprese le giurisdizioni nazionali, dispongano di tutte le informazioni necessarie per far sì che le loro decisioni non siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicato l'articolo 267 del trattato.

(101 bis) L'esecuzione e il monitoraggio efficaci del presente regolamento richiedono uno scambio di informazioni continuo e in tempo reale tra i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione, sulla base dei flussi di informazioni e delle procedure previsti dal presente regolamento. Ciò può anche giustificare l'accesso a tale sistema da parte di altre autorità competenti, se del caso. Allo stesso tempo, dato che possono essere riservate o contenere dati personali, le informazioni scambiate dovrebbero rimanere protette da accessi non autorizzati, conformemente alle finalità per le quali sono state raccolte. Per questo motivo tutte le comunicazioni tra tali autorità dovrebbero avvenire sulla base di un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni, i cui dettagli dovrebbero essere stabiliti in un atto di esecuzione. Il sistema di condivisione delle informazioni potrebbe basarsi sugli strumenti esistenti del mercato interno, nella misura in cui siano in grado di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo efficace sotto il profilo dei costi.

(101 ter) Fatti salvi i diritti dei destinatari di servizi di rivolgersi a un rappresentante in conformità della direttiva (UE) 2020/1828⁵² o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma della legislazione nazionale, i destinatari dei servizi dovrebbero altresì avere il diritto di incaricare una persona giuridica o un organismo pubblico al fine di esercitare i loro diritti quali previsti dal presente regolamento. Tali diritti possono includere, ad esempio, i diritti dei destinatari dei servizi relativi alla presentazione di notifiche, alla contestazione delle decisioni prese dai prestatori di servizi intermediari nonché alla presentazione di reclami nei confronti dei fornitori o prestatori per violazione del presente regolamento.

- (102) Nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza, oltre alla valutazione generale del regolamento, da eseguirsi entro cinque anni dall'entrata in vigore, dopo la fase di avviamento iniziale e sulla base dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe anche eseguire una valutazione delle attività del comitato e della sua struttura.
- (103) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³.

⁵² **Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE** (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (104) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il presente regolamento. È in particolare opportuno che siano adottati atti delegati in merito ai criteri per l'individuazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi [...] **e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi nonché delle** specifiche tecniche per le richieste di accesso. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (105) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e i diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di informazione e la libertà dei media e il loro pluralismo. Nell'esercitare i poteri stabiliti nel presente regolamento, tutte le autorità pubbliche coinvolte dovrebbero pervenire, nelle situazioni di conflitto tra i pertinenti diritti fondamentali, a un giusto equilibrio tra i diritti in questione, conformemente al principio di proporzionalità.

(106) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia contribuire al buon funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel quale i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano debitamente tutelati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che da soli non possono ottenere l'armonizzazione e la cooperazione necessarie, ma, a motivo del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.⁵⁴[...]

(107) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 febbraio 2021⁵⁵,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁵⁴ **GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.**

⁵⁵ **GU C [...] del [...], pag. [...].**

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto, **obiettivi** e ambito di applicazione

0. L'obiettivo [...] del presente regolamento [...] è

[...] contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari [...]

stabilendo norme[...] **armonizzate** per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:
 - a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;
 - b) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;
 - c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

[...] **[spostato al paragrafo 0]**

3. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari **offerti** a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione **o che sono ubicati nell'Unione**, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.
4. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

4 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE.

5. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite da **altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che precisano e integrano il presente regolamento, in particolare** i seguenti atti:

a) [...]

b) direttiva 2010/13/UE[...];

c) legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

d) regolamento (UE) **2021**[...]/**784**[...];

[...] f) regolamento (UE) 2019/1148;

g) regolamento (UE) 2019/1150;

h) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compreso il regolamento (UE) 2017/2394;

i) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE;

j) legislazione dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 o qualsiasi atto giuridico dell'Unione nel settore della legislazione applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali;

- k) legislazione dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare il regolamento (UE).../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale;**
- l) la direttiva (UE) .../... recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) "servizio della società dell'informazione": **un servizio** [...] **quale definito** all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
- b) "destinatario del servizio": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza, **a scopi professionali o non, un servizio intermediario, in particolare con la finalità di ricercare informazioni o renderle accessibili**[...];
- c) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, **artigianale** o professionale;
- d) "offrire servizi nell'Unione": consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi del prestatore di servizi [...] **intermediari** che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione;

d bis) "[...] collegamento sostanziale": il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento [...] nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali:

- un numero considerevole di [...] **destinatari del servizio** in uno o più Stati membri **in relazione alla sua o alla loro popolazione**; o
 - l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;
- e) "operatore commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- f) "servizio intermedio": uno dei seguenti servizi **della società dell'informazione**:
- un servizio di semplice trasporto ("mere conduit"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
 - un servizio di memorizzazione temporanea ("caching"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
 - un servizio di "hosting", consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo;
 - **"motore di ricerca online": un servizio che consente ai destinatari del servizio di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un' 'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;**

- g) "contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o **alle disposizioni normative** di [...] **qualsiasi** Stato membro **che sono conformi al diritto dell'Unione**, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;
- h) "piattaforma online": un [...] servizio di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento; [...]
- i) "diffusione al pubblico": mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite;
- i bis) "mercato online": una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali;**
- j) "contratto a distanza": un contratto [...] **quale definito** all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE;

- k) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;
- l) "coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento": il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di un servizio intermediario o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale;
- m) "coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione": il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio intermediario;

m bis) "destinatario attivo di una piattaforma online": il destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare contenuti o esponendosi ai contenuti ospitati dalla piattaforma online e diffusi attraverso la sua interfaccia online;

m ter) "destinatario attivo di un motore di ricerca online": il destinatario del servizio che si è avvalso del motore di ricerca online interrogandolo ed esponendosi a contenuti indicizzati e presentati sulla sua interfaccia online;

- n) "pubblicità": informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e [...] **presentate** da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;
- o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire ai destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario **del servizio** o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

- p) "moderazione dei contenuti": le attività, **automatizzate o meno**, svolte dai prestatori di servizi intermediari **in particolare** al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione, **demonetizzazione** o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;
- q) "condizioni generali": tutte le condizioni, le modalità o le [...] **clausole**, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario dei servizi intermediari [...];
- r) "fatturato": l'importo ricavato da un'impresa conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004.**

Capo II – Responsabilità dei prestatori di servizi intermediari

Articolo 3

Semplice trasporto ("mere conduit")

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse **o a cui si è avuto accesso** a condizione che egli:
 - a) non dia origine alla trasmissione;
 - b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
 - c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Articolo 4

*Memorizzazione temporanea ("caching") **e motori di ricerca online***

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, **o in un motore di ricerca online**, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta, **né dei risultati della ricerca che localizzano le informazioni relative ai contenuti richiesti dal destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:**
 - a) non modifichi le informazioni;
 - b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
 - c) si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
 - d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
 - e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, **indicizzato o localizzato**, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Articolo 5

Hosting

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
 - a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; o
 - b) non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori [...] qualora **un mercato online presenti** informazioni specifiche o [...] **renda** altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio [...] a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti [...] **dal mercato stesso** o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Articolo 6

Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere, **in buona fede e in modo diligente**, indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento.

Articolo 7

Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Articolo 8

Ordini di contrastare i contenuti illegali

1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare [...] **uno o più** contenuti illegali **specifici**, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile **conforme al diritto dell'Unione**, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine [...] **o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine**, in merito al seguito dato all'ordine, specificando [...] **se e quando l'ordine è stato applicato e, qualora non sia stato dato seguito all'ordine, il motivo del mancato seguito**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino **almeno** le condizioni seguenti **quando sono trasmessi al prestatore**:
 - a) gli ordini contengono gli elementi seguenti:
 - i) [...] la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento [...] **a una o più** disposizioni **specifiche** del diritto dell'Unione o nazionale violate;
 - ii) [...] informazioni [...] che consentano **al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare** i contenuti illegali in questione, **ad esempio uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti**;
 - iii) [...] informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;
 - iv) **se del caso, informazioni sull'autorità che dovrebbe ricevere le informazioni in merito al seguito dato agli ordini**;

- b) l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;
- c) l'ordine è [...] **trasmesso in una delle lingue dichiarate** dal prestatore **a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, concordata bilateralmente dall'autorità che emette l'ordine e dal prestatore,** ed è inviato al punto di contatto **elettronico** da questi [...] **designato**, conformemente all'articolo 10. **Se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato dalla traduzione almeno degli elementi di cui alle lettere a) e b).**

2 bis. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità ivi specificata trasmette l'ordine e le informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari in merito al seguito dato all'ordine al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

3. **Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, i[...]** il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro [...] trasmette senza indebito ritardo una copia degli ordini di cui al paragrafo 1 a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

3 bis. I prestatori di servizi intermediari informano il destinatario del servizio che ha fornito i contenuti in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso, al più tardi al momento dell'applicazione dell'ordine, o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso. Tali informazioni trasmesse al destinatario del servizio comprendono almeno la motivazione, le possibilità di ricorso e l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, quali indicati nell'ordine conformemente al paragrafo 2.

4. Il presente articolo non pregiudica il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale. [...]

Articolo 9
Ordini di fornire informazioni

1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o **del diritto** nazionale applicabile **conforme al diritto dell'Unione**, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, **o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine**, [...] in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso, **specificando se e quando l'ordine è stato applicato e, qualora non sia stato dato seguito all'ordine, il motivo del mancato seguito**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti **quando sono trasmessi al prestatore**:
 - a) gli ordini contengono gli elementi seguenti:
 - i)**[...] una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;
 - ii)**[...] informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;
 - iii) se del caso, informazioni sull'autorità che dovrebbe ricevere le informazioni in merito al seguito dato agli ordini**;
 - b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

- c) l'ordine è [...] **trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, concordata bilateralmente dall'autorità che emette l'ordine** e dal prestatore, ed è inviato al punto di contatto **elettronico** da questi [...] **designato**, conformemente all'articolo 10. **Se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato dalla traduzione almeno degli elementi di cui alle lettere a) e b).**[...]

2 bis. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità ivi specificata trasmette l'ordine e le informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari in merito al seguito dato all'ordine al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

3. **Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, i**[...]l coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro [...] trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

3 bis. I prestatori di servizi intermediari informano il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso, al più tardi al momento dell'applicazione dell'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso. Tali informazioni trasmesse al destinatario del servizio comprendono almeno la motivazione e le possibilità di ricorso, quali indicate nell'ordine conformemente al paragrafo 2.

4. **Il presente articolo non pregiudica il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.** [...]

Capo III

Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

Articolo 10

Punto di contatto elettronico

1. I prestatori di servizi intermediari [...] **designano** un punto di contatto **elettronico** unico che consenta la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 47 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con [...] **il loro punto di contatto elettronico unico. Tali informazioni sono facilmente accessibili.**
3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione **che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione,** [...] possono essere utilizzate per comunicare con [...] **il loro punto di contatto elettronico** e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

Articolo 11
Rappresentanti legali

1. I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.
2. I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione del prestatore, cui si rivolgono le autorità **competenti** degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari **e le risorse sufficienti** per cooperare con le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato e conformarsi a tali decisioni.
3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi intermediari.
4. I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano **disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e** aggiornate.
5. La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell'Unione.

Articolo 12
Condizioni generali

1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro, **semplice, comprensibile** e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile **e leggibile meccanicamente**.

1 bis. Se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi ultimi, il prestatore di tale servizio intermediario spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio, comprese le condizioni e le restrizioni imposte per adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento, se del caso.

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali [...] dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione trasparente per i prestatori di servizi intermediari

1. I prestatori di servizi intermediari [...] **rendono disponibili al pubblico in una sezione specifica della loro interfaccia online**, almeno una volta all'anno, relazioni chiare [...] e facilmente comprensibili [...] sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:
 - a) **per i prestatori di servizi intermediari**, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, **classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione**, e [...] **la mediana del tempo**[...] necessario per intraprendere le azioni indicate in tali ordini;
 - b) **per i prestatori di servizi di hosting**, il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, **il numero di notifiche presentate da segnalatori attendibili, il numero di notifiche trattate esclusivamente per via elettronica** e [...] **la mediana del tempo** [...] necessario per intraprendere l'azione;

- c) **per i prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi,** le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi il numero [...] di **rimozioni o altre restrizioni** che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni **attraverso il servizio, nonché altre restrizioni del servizio correlate. Le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto illegale o di violazione delle condizioni generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;**
- d) **per i prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi,** il numero di reclami ricevuti tramite i[...] sistemi interni di gestione dei reclami **secondo le condizioni generali del prestatore e, per i fornitori di piattaforme online, anche conformemente** [...] all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, [...] **la mediana de**l tempo [...] necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE **e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.**

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI AI PRESTATORI DI SERVIZI DI HOSTING, COMPRESI I FORNITORI DI PIATTAFORME ONLINE

Articolo 14

Meccanismo di notifica e azione

1. I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate [...]. A tal fine i prestatori **di servizi di hosting** adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti:
 - a) una spiegazione **sufficientemente motivata** dei motivi per cui la persona o l'ente [...] **presume** che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali;
 - b) una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, [...] **come** l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;
 - c) il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che presenta la notifica, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;
 - d) una dichiarazione con cui la persona o l'ente che presenta la notifica conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute.

3. Si ritiene che le notifiche [...] di cui al paragrafo 2 **in base alle quali un prestatore di servizi di hosting diligente può rilevare l'illegalità dei contenuti in questione** permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.
4. Se la notifica contiene [...] **un'informazione di contatto** elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di hosting invia [...] **senza indebito ritardo** una conferma di ricevimento della notifica a tale persona o ente.
5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.
6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo **5**[...] essi includono informazioni su tale uso.

1. I prestatori di servizi di hosting forniscono una motivazione chiara e specifica a tutti i destinatari del servizio interessati per le seguenti restrizioni imposte:

- a) eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario del servizio, comprese la rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso ai contenuti;**
- b) la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro (monetizzazione);**
- c) la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio;**
- d) la sospensione o la chiusura degli account del destinatario.**

Il presente paragrafo si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi nel momento in cui la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta.

[...]

2. La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:
- a) una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse, **la restrizione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni** [...];
 - b) i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, una precisazione volta a confermare se la decisione sia stata adottata in base a una notifica presentata a norma dell'articolo 14;
 - c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, anche nel caso in cui la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;
 - d) se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;
 - e) se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore **di servizi di hosting**, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;
 - f) informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

3. Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di hosting a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di esercitare in modo effettivo i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 2, lettera f).

[...]**spostato all'articolo 23, paragrafo 2 bis.**

5. Il presente articolo non si applica agli ordini emessi a norma dell'articolo 8.

*Articolo **15 bis**[...]*

Notifica di sospetti di reati

1. Qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato [...] che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza [...] **di una o più** persone, [...] **il prestatore di servizi di hosting** informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.
2. Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, [...] **il prestatore di servizi di hosting** ne informa Europol o le autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito o ha il suo rappresentante legale.

Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato, o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI AI FORNITORI DI PIATTAFORME ONLINE

Articolo 16

Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

La presente sezione **e la sezione 3 bis** non si **applicano ai fornitori di** piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, **tranne qualora siano piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25.**

Articolo 17

Sistema interno di gestione dei reclami

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, **comprese le persone o gli enti che hanno presentato una notifica,** per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro **la decisione presa dal fornitore della piattaforma online di non agire all'atto del ricevimento di una notifica o contro** le seguenti decisioni adottate **dal fornitore della** piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le sue condizioni generali:
 - a) le decisioni **volte a stabilire se** rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse **o se limitarne la visibilità;**
 - b) le decisioni **volte a stabilire se** sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;
 - c) le decisioni volte a stabilire se sospendere o cessare l'account dei destinatari;

d) le decisioni volte a stabilire se sospendere, cessare o limitare in altro modo i pagamenti in denaro relativi ai contenuti forniti dai destinatari.

2. [...] **I fornitori di** piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.
3. [...] **I fornitori di** piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre **il fornitore della** piattaforma online a ritenere che **la sua decisione di non dare seguito alla richiesta di notifica sia infondata o che** le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che la condotta del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account **o la limitazione dei pagamenti in denaro relativi ai contenuti, il fornitore della** piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.
4. [...] **I fornitori di** piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la decisione da essi adottata in merito alle informazioni cui si riferisce il reclamo, **motivano chiaramente la loro decisione** e li informano della possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 18 e delle altre possibilità di ricorso a loro disposizione.
5. [...] **I fornitori di** piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

Articolo 18

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. I destinatari del servizio, **compresi le persone o gli enti che hanno presentato notifiche,** ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. [...] **I fornitori di** piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia [...].

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario **del servizio in questione, ivi compresi la persona o l'ente,** [...] di **avviare un procedimento** [...] dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile, **compreso un procedimento in relazione alla decisione del fornitore della piattaforma online di cui all'articolo 17, paragrafo 1.**

I fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di avviare una procedura di risoluzione delle controversie se la stessa controversia relativa agli stessi contenuti è già stata risolta o è oggetto di esame da parte di un altro organismo di risoluzione delle controversie.

2. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su richiesta di quest'ultimo, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
- a) è imparziale e indipendente [...] **dai fornitori di** piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online, **ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato notifiche**;
 - b) dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;
 - c) la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;
 - d) è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;
 - e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque, **nel rispetto della legislazione applicabile**.

Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo e la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, secondo quanto previsto rispettivamente alle lettere b) e d) del primo comma.

2 bis. Se un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie è certificato dal coordinatore dei servizi digitali competente a norma del paragrafo 2, tale certificazione è valida in tutti gli Stati membri.

3. Se l'organismo risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, **ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una notifica, il fornitore della** piattaforma online **sostiene le spese della risoluzione della controversia e** rimborsa al destinatario, **ivi compresi la persona o l'ente,** [...] le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto [...] in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo risolve la controversia a favore del **fornitore della** piattaforma online, il destinatario, **ivi compresi la persona o l'ente,** non è tenuto a rimborsare i diritti e le altre spese che il **fornitore della** piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, **a meno che il destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, non abbia agito manifestamente in malafede.**

I diritti applicati dall'organismo per la risoluzione delle controversie sono ragionevoli, **accessibili, attraenti e non dispendiosi per i consumatori. I diritti** [...] in ogni caso non superano **un importo simbolico e** i relativi costi.

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario dei servizi, **ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una notifica, e al fornitore della** piattaforma online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

4. Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che [...] **sono stati certificati** a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 2.

4 bis. Il coordinatore dei servizi digitali che ha certificato l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale certificazione, il coordinatore dei servizi digitali dà all'organismo in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la certificazione.

5. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 2, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, **nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui abbiano revocato la certificazione.** La Commissione pubblica su un sito web dedicato **facilmente accessibile** un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.
6. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

Articolo 19
Segnalatori attendibili

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.
2. La qualifica di segnalatore attendibile a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, a condizione che quest'ultimo abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
 - a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;
 - b) [...] è indipendente da qualsiasi **fornitore di** piattaforme online;
 - c) svolge le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo tempestivo, diligente e obiettivo.
3. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 **o ai quali hanno revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 6.**
4. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in una banca dati **disponibile al pubblico e facilmente accessibile** e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

5. Se [...] **un fornitore di piattaforme** online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.
6. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da [...] **un fornitore di piattaforme** online a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.
7. La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere **i fornitori di** piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi **2**, 5 e 6.

Articolo 20

Misure e protezione contro gli abusi

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, [...] **i fornitori di** piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.
2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, [...] **i fornitori di** piattaforme online [...] **possono sospendere** per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano notifiche o reclami manifestamente infondati.
3. [...] **Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di** piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se un destinatario **del servizio**, una persona, un ente o un reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione **del fornitore** della piattaforma online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:
 - a) il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati **in un determinato arco temporale** [...];
 - b) la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di notifiche presentate [...] **in un determinato arco temporale**;
 - c) la gravità degli abusi, **compresa la natura dei contenuti illegali**, e delle relative conseguenze;
 - d) **ove sia possibile desumerla**, l'intenzione del destinatario **del servizio**, della persona, dell'ente o del reclamante.

4. [...] **I fornitori di** piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e dettagliato, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

[...]

[Articolo 22 spostato all'articolo 24 bis, nella nuova sezione 3 bis]

[...]

56

57

[...]

56 [...]
57 [...]

[...]

[...]

Articolo 23

Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 13, **i fornitori di piattaforme** online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:
 - a) il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 18, i risultati della risoluzione delle controversie, **la mediana del** tempo [...] necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie **e la percentuale di controversie per le quali la piattaforma ha attuato le decisioni dell'organismo;**
 - b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;
 - c) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza degli strumenti automatizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

2. Almeno una volta ogni sei mesi [...] **i fornitori di** piattaforme online pubblicano **in una sezione della loro interfaccia online disponibile al pubblico** informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio **nell'Unione** [...], calcolato come media degli ultimi sei mesi, conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo **3**[...].

2 bis. I fornitori di piattaforme online presentano, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, affinché siano inserite in una banca dati strutturata gestita dalla Commissione. Tale banca dati è accessibile ai ricercatori abilitati a norma dell'articolo 31 e ai coordinatori dei servizi digitali, che possono concedere l'accesso a qualsiasi autorità nazionale competente nei rispettivi Stati membri. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali. /spostato dall'articolo 15, paragrafo 4/

3. [...] **I fornitori di** piattaforme online comunicano al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento **e alla Commissione**, su richiesta di questi ultimi, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali **o la Commissione** può chiedere al **fornitore** della piattaforma online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

3 bis. Quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, stabilisce che un fornitore di piattaforma online raggiunge la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, stabilita all'articolo 25, paragrafo 1, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa la Commissione al riguardo.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70.**

Articolo 24

Trasparenza della pubblicità online

- 1.** [...] **I fornitori di** piattaforme online che **presentano** [...] pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, [...] **evidente**, inequivocabile e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario **presentato** [...] a ogni singolo destinatario:
- a) la natura pubblicitaria delle informazioni [...] **presentate, anche attraverso marcature visibili. Tali marcature possono essere standardizzate a norma dell'articolo 34;**
 - b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene [...] **presentata** la pubblicità;
 - c) informazioni rilevanti sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene [...] **presentata** la pubblicità. **Le informazioni sono direttamente e facilmente accessibili dal messaggio pubblicitario.**

- 2.** **I fornitori di piattaforme online mettono a disposizione dei destinatari del servizio una funzionalità che consente di dichiarare se i contenuti che forniscono sono comunicazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE o contengono tali comunicazioni.**

Quando il destinatario del servizio presenta una dichiarazione a norma del presente paragrafo, il fornitore della piattaforma online provvede affinché gli altri destinatari del servizio possano comprendere in modo chiaro, inequivocabile e in tempo reale, anche mediante marcature visibili, che i contenuti forniti dal destinatario del servizio sono comunicazioni commerciali o contengono tali comunicazioni. Tali marcature possono essere standardizzate a norma dell'articolo 34.

SEZIONE 3 BIS

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Articolo 2[...]4 bis

Tracciabilità degli operatori commerciali

1. [...] **I fornitori di mercati online provvedono** affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i [...] **loro** servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei [...] **loro** servizi, **tali fornitori hanno** ottenuto le informazioni seguenti, **se del caso**:
 - a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;
 - b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸;
 - c) [...] **i dati relativi al conto di pagamento** dell'operatore commerciale [...];
- [...];

⁵⁸ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

- e) qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;
- f) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

2. All'atto di ricevimento di tali informazioni, [...] **il fornitore del mercato** online [...] **si adopera al meglio** per stabilire, **prima dell'uso dei suoi servizi**, se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) [...] [...] ed e), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.
3. Qualora [...] **il fornitore del mercato** online ottenga indicazioni **sufficienti** secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte, [...] incomplete **o non aggiornate**, il **fornitore** [...] chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte, [...] complete **e aggiornate**, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, **il fornitore del mercato** [...] online sospende la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.

4. [...] **Il fornitore del mercato** online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per [...] **un periodo di sei mesi dalla conclusione** del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.
5. Fatto salvo il paragrafo 2, [...] **i fornitori di mercati online** divulgano le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 9 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.
6. [...] **Il fornitore del mercato** online mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), [...] e) ed f), **almeno a livello di inserimento in listino**, in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.

[...] **[questa disposizione è spostata all'articolo 24 ter]**

Articolo 24 ter

Conformità fin dalla progettazione

-1. I fornitori di mercati online non progettano, strutturano od organizzano la loro interfaccia online in modo tale da ingannare o manipolare intenzionalmente o di fatto i destinatari del servizio, minandone o compromettendone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte.

1. I fornitori di mercati online progettano e organizzano la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali e quelle in materia di sicurezza dei prodotti a norma del diritto dell'Unione applicabile.

In particolare, tali interfacce online consentono agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, definito all'articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2019/1020.

2. L'interfaccia online consente agli operatori commerciali di fornire almeno le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi offerti e, se del caso, le informazioni relative all'etichettatura in conformità delle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

3. I fornitori di mercati online si adoperano al meglio per valutare se un dato operatore commerciale abbia fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di autorizzarlo a offrire il suo prodotto o servizio.

Articolo 24 quater
Diritto all'informazione

1. Qualora il fornitore di un mercato online venga a conoscenza, indipendentemente dai mezzi utilizzati, di un prodotto o servizio illegale offerto tramite i suoi servizi, informa i destinatari del servizio che hanno acquistato tale prodotto o servizio negli ultimi sei mesi in merito all'illegalità, all'identità dell'operatore commerciale e a tutti i mezzi di ricorso pertinenti.

2. Qualora non disponga delle coordinate dei destinatari del servizio di cui al paragrafo 1, il fornitore del mercato online rende disponibili al pubblico e facilmente accessibili sulla propria interfaccia online le informazioni relative ai prodotti o servizi illegali rimossi, l'identità dell'operatore commerciale e gli eventuali mezzi di ricorso.

SEZIONE 4

OBBLIGHI SUPPLEMENTARI A CARICO [...] DEI FORNITORI DI PIATTAFORME ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI E DI MOTORI DI RICERCA ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI PER LA GESTIONE DEI RISCHI SISTEMICI

Articolo 25

Piattaforme online di dimensioni molto grandi

1. La presente sezione si applica alle piattaforme online che [...] **raggiungono** un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni [...] **e che sono designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.**
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari **attivi** del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o, a seguito di un adeguamento per mezzo di un atto delegato, rispetto alla popolazione dell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato, **può adottare** atti delegati conformemente all'articolo 69 **al fine di fornire specifiche aggiuntive** per [...] **la** metodologia [...] per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 **e dell'articolo 23, paragrafo 2, al fine di adattare periodicamente agli sviluppi tecnologici e di mercato tali specifiche per la metodologia.** [...]

4. **La Commissione, dopo aver sentito il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessato, adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online che ha un [...] numero medio mensile di destinatari attivi del servizio [...] pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e, se del caso, delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, e di qualsiasi altro dato affidabile. [...]**

Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma online, dell'articolo 23, paragrafo 2, o il mancato soddisfacimento della richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo o in virtù di qualsiasi altra informazione altrimenti ottenuta dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o dalla Commissione.

Quando basa la sua decisione su altri dati affidabili a norma del primo comma, la Commissione dà al fornitore della piattaforma online interessato l'opportunità di presentare, entro 10 giorni lavorativi, il suo parere in merito alle constatazioni preliminari della Commissione secondo cui quest'ultima intende designare la piattaforma online come piattaforma online di dimensioni molto grandi, e tiene debito conto dei pareri presentati dal fornitore interessato.

L'assenza del parere del fornitore della piattaforma online a norma del secondo comma non impedisce alla Commissione di designare tale piattaforma online come piattaforma online di di dimensioni molto grandi sulla base dei summenzionati dati affidabili.

- 5. Se stabilisce che nel corso di un anno il numero medio mensile di destinatari attivi della piattaforma online è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, la Commissione pone fine, mediante decisione, alla designazione della piattaforma online come piattaforma online di dimensioni molto grandi.**
- 6. La Commissione comunica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma online interessato, al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.**

La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate a decorrere da quattro mesi da tale pubblicazione.

Articolo 26
Valutazione del rischio

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo **6**, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno, [...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano eventuali rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:
 - a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;
 - b) eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti dei minori, sanciti rispettivamente dagli articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta;
 - c) la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, [...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, del modo in cui i loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e **presentazione** [...] della pubblicità influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

Articolo 27

Attenuazione dei rischi

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 26, **prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali.** Tali misure possono comprendere, ove opportuno:
- a) l'adeguamento [...] **[spostato alla lettera a bis)]** delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, [...] delle loro condizioni generali **e dei loro sistemi di raccomandazione;**
 - a bis) l'adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle notifiche concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, in particolare riguardo alla maggior parte delle forme illegali di incitamento all'odio, nonché l'adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione dei contenuti;**
 - b) misure mirate volte a limitare la [...] **presentazione** di pubblicità associate al servizio da essi prestato;
 - c) il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;
 - d) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità all'articolo 19 **e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 18;**
 - e) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altr[...] **i fornitori di** piattaforme online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 35 e 37; [...]

- f) **l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia online per aumentare le informazioni destinate agli utenti;**
- g) **l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi.**

2. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive che comprendono gli elementi seguenti:
 - a) individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai **fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;
 - b) le migliori pratiche che consentano ai **fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.
3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

Articolo 28
Audit indipendenti

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:
 - a) gli obblighi stabiliti al capo III;
 - b) gli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 35 e 36 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 37.

2. Gli audit effettuati a norma del paragrafo 1 sono eseguiti **secondo le migliori pratiche del settore** da organizzazioni:
 - a) indipendenti da[...] **I fornitore di** piattaforma[...] **e** online di dimensioni molto grandi interessat[...] **o**;
 - b) dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;
 - c) dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

3. Le organizzazioni che effettuano gli audit redigono una relazione per ciascun audit. La relazione è [...] **motivata** per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:
 - a) il nome, l'indirizzo e il punto di contatto **elettronico del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi oggetto dell'audit e il periodo di riferimento dell'audit;
 - b) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione che esegue l'audit;
 - c) una descrizione degli elementi specifici sottoposti ad audit e della metodologia applicata;
 - d) una descrizione delle principali constatazioni derivanti dall'audit;

- e) un giudizio di audit sul rispetto, da parte **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi oggetto dell'audit, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere positivo, positivo con osservazioni o negativo;
- f) se il giudizio di audit non è positivo, raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità **e i tempi previsti per conseguire la conformità.**

4. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di audit non positiva tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad essi rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, detti fornitori adottano una relazione di attuazione dell'audit con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, detti fornitori giustificano nella relazione di attuazione dell'audit le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da essi adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

Articolo 29

Sistemi di raccomandazione

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione [...] **mess**a a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali, compresa almeno un'opzione non basata sulla profilazione [...] **quale definita all'**articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679. **Inoltre, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono tali informazioni direttamente e facilmente accessibili nella sezione specifica dell'interfaccia online in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità in base al sistema di raccomandazione.**

2. Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione una funzionalità **direttamente e** facilmente accessibile sulla loro interfaccia online **in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità,** che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.

3. **Nel presentare le opzioni a norma del presente articolo, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi non cercano di sovvertire né di compromettere l'autonomia, il processo decisionale o la scelta del destinatario del servizio attraverso la progettazione, la struttura, la funzione o la modalità di funzionamento della loro interfaccia online.**

Articolo 30

Obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi che [...] **presentano** pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono disponibile al pubblico, **in una sezione specifica della loro interfaccia online e** attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima [...] **presentazione** della pubblicità sulle loro interfacce online. Detti fornitori provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere [...] **presentata**.
2. Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:
 - a) il contenuto della pubblicità, **compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto della pubblicità**;
 - b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene [...] **presentata** la pubblicità;
 - c) il periodo durante il quale è stata [...] **presentata** la pubblicità;
 - d) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere [...] **presentata** a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;
 - e) il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati **di ciascuno Stato membro** relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

Articolo 31

Accesso ai dati e controllo

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. [...]

1 bis. I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione utilizzano tali dati a cui si ha avuto accesso a norma del paragrafo 1 solo ai fini del monitoraggio e della valutazione della conformità al presente regolamento e tengono debitamente conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione dei dati personali, la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

2. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, [...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano **al rilevamento**, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici [...] **nell'Unione, come stabilito a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, anche per quanto riguarda l'adeguatezza, l'efficienza e gli impatti delle misure di attenuazione dei rischi di cui all'articolo 27.**

2 bis[...]. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo [...] 2, [...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi possono chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritengano di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

- a) **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi non **hanno** accesso ai dati;
- b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del **loro** servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

2 ter[...]. Le richieste di modifica a norma del **paragrafo 2 bis** [...], contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione decidono in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano [...] **al fornitore di piattaforme** online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

3. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **facilitano e** forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante **interfacce appropriate specificate nella richiesta, comprese** anche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni [...].

4. **Su richiesta debitamente motivata dei ricercatori, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento conferisce loro lo status di ricercatori abilitati ed emette richieste di accesso ai dati a norma del paragrafo 2, se i ricercatori dimostrano di soddisfare tutte le seguenti condizioni:**

a) sono affiliati a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio [...];

b) sono [...] indipendenti da interessi commerciali;

c) sono [...] in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta **e di proteggere i dati personali, e descrivono, nella loro richiesta, le misure tecniche e organizzative appropriate messe in atto a tal fine;**

d) nella richiesta presentata giustificano la necessità e la proporzionalità, ai fini della loro ricerca, dei dati richiesti e i termini entro i quali chiedono l'accesso ai dati e dimostrano il contributo dei risultati attesi della ricerca alle finalità di cui al paragrafo 2;

e) le attività di ricerca previste saranno svolte per le finalità di cui al paragrafo 2;

f) svolgono le loro attività secondo le procedure stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 5;

g) non hanno già presentato la stessa richiesta al coordinatore dei servizi digitali.

Al ricevimento della richiesta a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa la Commissione e il comitato.

4-bis. I ricercatori possono inoltre presentare la richiesta al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'organismo di ricerca cui sono affiliati. Al ricevimento della domanda a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali effettua una valutazione iniziale per stabilire se i rispettivi ricercatori soddisfino tutte le condizioni di cui al paragrafo 4 e successivamente invia la richiesta, unitamente ai documenti giustificativi presentati dai rispettivi ricercatori e alla valutazione iniziale, al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

Pur tenendo debitamente conto della valutazione iniziale fornita, la decisione definitiva di conferire a un ricercatore lo status di ricercatore abilitato spetta al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, a norma del paragrafo 4.

4 bis. Il coordinatore dei servizi digitali che ha conferito lo status di ricercatore abilitato ed emesso la richiesta di accesso a favore di un ricercatore abilitato adotta una decisione che revoca l'accesso se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che il ricercatore abilitato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 4. Prima di revocare l'accesso, il coordinatore dei servizi digitali dà al ricercatore abilitato la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocare l'accesso.

4 ter. I coordinatori dei servizi digitali comunicano al comitato i nomi e le informazioni di contatto delle persone fisiche o degli enti a cui hanno conferito lo status di ricercatore abilitato, nonché lo scopo della ricerca su cui si basa la richiesta a norma del paragrafo 4 o lo informano di avere revocato lo status a norma del paragrafo 4 bis.

4 quater. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi non limitano o impediscono in alcun modo l'accesso ai dati pubblicamente accessibili nella loro interfaccia online ai ricercatori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), e che utilizzano i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, come stabilito a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

4 quinquies. Al termine delle ricerche di cui ai paragrafi 2 e 4, i ricercatori abilitati rendono gratuitamente disponibili al pubblico i risultati delle loro ricerche, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio interessato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

5. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali [...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali questi ultimi possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche **e gli indicatori obiettivi pertinenti, nonché le procedure** in base [...] **a cui** può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio. **Tali atti delegati stabiliscono inoltre le condizioni di accesso alla banca dati di cui all'articolo 23, paragrafo 2 bis.**

[...]

[Spostato al nuovo paragrafo 2 bis]

[...]

[Spostato al nuovo paragrafo 2 ter]

1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. La funzione di controllo della conformità dispone di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, per monitorare la conformità di tale fornitore al presente regolamento.
2. I responsabili della conformità sono in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3.

L'organo di gestione del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi nomina un capo della funzione di controllo della conformità che è un alto dirigente indipendente con responsabilità distinta per la funzione di controllo della conformità. Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, che è indipendente dall'alta dirigenza, e può sollevare preoccupazioni e avvertire tale organo qualora i rischi di cui all'articolo 26 o l'inosservanza del presente regolamento incidano o possano incidere sul fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessato, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di vigilanza e di gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi.

[...]

3. I responsabili della conformità hanno il compito di:

- a) collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

a bis) assicurare che tutti i rischi di cui all'articolo 26 siano identificati e adeguatamente segnalati e che siano adottate misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, proporzionate ed efficaci a norma dell'articolo 27;

- b) organizzare e sovrintendere alle attività **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi relative agli audit indipendenti a norma dell'articolo 28;
- c) informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;
- d) monitorare la conformità **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi agli obblighi derivanti dal presente regolamento; [...]
- e) **se del caso, monitorare la conformità del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 35 e 36 o dei protocolli di crisi di cui all'articolo 37.**

[...]

[...]

5. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi comunicano il nome e le coordinate dei responsabili **della funzione di controllo** della conformità al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione.
6. [...] **L'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione dei sistemi di governance del fornitore che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, la prevenzione dei conflitti di interesse e la sana gestione dei rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 26.**
7. **L'organo di gestione approva e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, le strategie e le politiche per l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi individuati a norma dell'articolo 26 ai quali la piattaforma online di dimensioni molto grandi è o può essere esposta.**
8. **L'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esame delle misure relative alla gestione dei rischi. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione dei rischi e assicura che siano assegnate adeguate risorse alla gestione dei rischi individuati a norma dell'articolo 26.**

Articolo 33

Obblighi di comunicazione trasparente per **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi

1. [...] **I fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13, **comprese le informazioni di cui all'articolo 23**, entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo **6**[...], e successivamente ogni sei mesi.

1 bis. **Le relazioni di cui al paragrafo 1 specificano inoltre le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione dei contenuti, comprese quelle dedicate al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 14 e 19, e al trattamento dei reclami a norma dell'articolo 17, e specificano le competenze specialistiche e linguistiche del personale, nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale.**

1 ter. **Oltre alle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui a tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.**

2. Oltre alle relazioni di cui all'articolo 13, **comprese le informazioni di cui all'articolo 23, i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione del pubblico e trasmettono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, almeno una volta all'anno ed entro 30 giorni dall'adozione della relazione di attuazione dell'audit di cui all'articolo 28, paragrafo 4:
- a) una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 26;
 - b) le relative misure di attenuazione dei rischi individuate e attuate a norma dell'articolo 27;
 - c) la relazione di audit prevista dall'articolo 28, paragrafo 3;
 - d) la relazione di attuazione dell'audit prevista dall'articolo 28, paragrafo 4.

3. Qualora [...] **un fornitore di piattaforme** online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 2 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale piattaforma o dei destinatari del servizio o possa comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, [...] **il fornitore** può rimuovere tali informazioni dalle relazioni. In tal caso [...] **il fornitore** trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni pubbliche.

Articolo 33 bis

Motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

- 1. La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 33, paragrafi 1 bis e 1 ter, si applica ai motori di ricerca online che raggiungono un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 25, paragrafo 4.**
- 2. Al fine di determinare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio, l'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 3 bis si applica a tutti i motori di ricerca online che non si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, ad eccezione di quelli che sono motori di ricerca online di dimensioni molto grandi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.**

SEZIONE 5

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA

Articolo 34

Norme

1. La Commissione **consulta il comitato e** sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme [...] volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:
 - a) la presentazione elettronica delle notifiche di cui all'articolo 14;
 - b) la presentazione elettronica di notifiche da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 19, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;
 - c) interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31;
 - d) gli audit delle piattaforme online di dimensioni molto **e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi stabiliti** a norma dell'articolo 28;
 - e) l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
 - f) la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 24, lettere b) e c);
 - g) la marcatura visibile di pubblicità e comunicazioni commerciali nei contenuti diffusi attraverso le piattaforme online a norma dell'articolo 24.**

2. La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. **Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme sono disponibili al pubblico e facilmente accessibili.**

Articolo
35 Codici di condotta

1. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.
2. Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi **o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**, la Commissione può invitare [...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione**, altr[...] **i fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi, [...] **di** piattaforme online e [...] altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.
3. Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato **nonché ove opportuno altri organismi** mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, compresi i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta.
4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.
5. Il comitato monitora e valuta periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di condotta, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che possono contenere.

Articolo 36

Codici di condotta per la pubblicità online

1. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione tra **i fornitori di** piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online, **altri attori coinvolti nella catena del valore della pubblicità programmatica**, o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.
2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:
 - a) la trasmissione di informazioni detenute dai prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online ai destinatari del servizio per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'articolo 24, lettere b) e c);
 - b) la trasmissione di informazioni detenute dai prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online ai registri a norma dell'articolo 30.
3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e la loro applicazione entro sei mesi da tale scadenza.

Articolo 37
Protocolli di crisi

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

2. La Commissione incoraggia e facilita la partecipazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, **dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** e, ove opportuno, di altre piattaforme online **o di altri motori di ricerca online**, con il coinvolgimento della Commissione, all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi, che comprendono una o più delle misure seguenti:
 - a) la visualizzazione di informazioni ben evidenziate sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione **o da altri organismi competenti affidabili a seconda del contesto della crisi;**

 - b) la garanzia che il **prestatore di servizi intermediari nomini uno specifico punto di contatto responsabile della gestione delle crisi; ove opportuno, può trattarsi del punto di contatto elettronico** di cui all'articolo 10[...] **oppure, nel caso dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, del responsabile della conformità di cui all'articolo 32;**

 - c) ove opportuno, l'adeguamento delle risorse destinate a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 14, 17, 19, 20 e 27 alle esigenze create dalla situazione di crisi.

3. La Commissione [...] coinvolge [...], a seconda dei casi, le autorità degli Stati membri e **può coinvolgere anche** le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi.
4. La Commissione mira a garantire che i protocolli di crisi definiscano chiaramente tutti gli elementi seguenti:
- a) i parametri specifici per determinare che cosa costituisca la specifica circostanza eccezionale che il protocollo di crisi intende affrontare e gli obiettivi che persegue;
 - b) il ruolo dei singoli partecipanti e le misure che devono mettere in atto durante la fase preparatoria e in seguito all'attivazione del protocollo di crisi;
 - c) una procedura chiara per stabilire quando debba essere attivato il protocollo di crisi;
 - d) una procedura chiara per determinare il periodo durante il quale devono essere messe in atto le misure da adottare dopo l'attivazione del protocollo di crisi, periodo strettamente limitato a quanto necessario per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali in questione;
 - e) le garanzie necessarie per far fronte ad eventuali effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla non discriminazione;
 - f) una procedura per riferire pubblicamente in merito a tutte le misure adottate, alla loro durata e ai loro esiti, al termine della situazione di crisi.
5. Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione può chiedere ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.

Capo IV

Attuazione, cooperazione, sanzioni ed esecuzione

SEZIONE 1

AUTORITÀ COMPETENTI E COORDINATORI NAZIONALI DEI SERVIZI DIGITALI

Articolo 38

Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della [...] **vigilanza** e dell'esecuzione del presente regolamento ("autorità competenti").
2. Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla [...] **vigilanza** e all'esecuzione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla [...] **vigilanza** e all'esecuzione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione.

A tal fine i coordinatori dei servizi digitali cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il comitato e con la Commissione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere **meccanismi di cooperazione e scambi regolari di opinioni del coordinatore dei servizi digitali** con altre autorità **nazionali**, ove opportuno per lo svolgimento dei **rispettivi** compiti [...].

Se uno Stato membro designa [...] **una o più** autorità competenti oltre al coordinatore dei servizi digitali, tale Stato membro provvede affinché i rispettivi compiti di tali autorità e del coordinatore dei servizi digitali siano chiaramente definiti e affinché essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e al comitato il nome delle altre autorità competenti e i compiti assegnati a ciascuna di esse.

3. Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro [...] **quindici** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e comunicano alla Commissione e al comitato il nome delle rispettive autorità competenti designate come coordinatori dei servizi digitali e i loro recapiti.

4. [...] **Le disposizioni** applicabili ai coordinatori dei servizi digitali di cui agli articoli 39, [...] **44 bis** e 41 si applicano anche alle altre autorità competenti designate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 39

Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di **tutti mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, comprese sufficienti** risorse tecniche, finanziarie e umane [...] **per vigilare adeguatamente su tutti i prestatori di servizi intermediari di loro competenza.** [...] **Ogni Stato membro assicura che il rispettivo coordinatore dei servizi digitali disponga di sufficiente autonomia per gestire il suo bilancio entro i limiti complessivi di bilancio, al fine di non incidere sull'indipendenza del coordinatore dei servizi digitali.**
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità al presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.
3. Il paragrafo 2 fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2. Il paragrafo 2 non osta **all'esercizio del controllo giurisdizionale e lascia inoltre impregiudicate le prescrizioni in materia di proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità per quanto riguarda le attività generali dei coordinatori dei servizi digitali, quali le spese finanziarie o le relazioni ai parlamenti nazionali. L'esercizio del controllo giurisdizionale e le prescrizioni in materia di proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.**[...]

[modificato e spostato all'articolo 44 bis]

[...]

Articolo 41

Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

1. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti **ai sensi del presente regolamento**, i coordinatori dei servizi digitali dispongono [...] dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei prestatori di servizi intermediari [...] **di competenza** del loro Stato membro:
 - a) il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo [...] **59 bis, paragrafo 2**, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole;
 - b) il potere di effettuare, **o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare**, ispezioni [...] presso i locali utilizzati da tali prestatori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;
 - c) il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali prestatori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione e di registrarne le risposte **con il loro consenso**.

2. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti **ai sensi del presente regolamento**, i coordinatori dei servizi digitali dispongono [...] dei seguenti poteri di esecuzione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari [...] **di competenza** del loro Stato membro:
- a) il potere di accettare gli impegni offerti da tali prestatori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;
 - b) il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa, **o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo**;
 - c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie, **o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo**, conformemente all'articolo 42 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini **di indagine** emessi a norma del paragrafo 1;
 - d) il potere di imporre penalità di mora, **o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo**, conformemente all'articolo 42 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente **comma**, o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini **di indagine** emessi a norma del paragrafo 1;
 - e) il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave.

Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il periodo di tempo applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposte in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

3. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti **ai sensi del presente regolamento**, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari [...] **di competenza** del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:
- a) imporre all'organo di gestione **di tali** prestatori, entro un termine ragionevole, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il prestatore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;
 - b) se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che [...] **un** prestatore **di servizi intermediari** non si sia sufficientemente conformato agli obblighi **di cui alla lettera a)** [...] e che la violazione persista, causi un danno grave e integri un reato [...] che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti [...] **del suo** Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Tranne qualora agisca su richiesta della Commissione secondo quanto previsto all'articolo 65, il coordinatore dei servizi digitali, prima di trasmettere la richiesta di cui al primo comma, lettera b), invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure. Il prestatore **di servizi intermediari**, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Le misure disposte devono essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non devono limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte dei destinatari dei servizi interessati.

Le restrizioni **dell'accesso** sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a prorogare tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria. Il coordinatore dei servizi digitali proroga tale periodo unicamente qualora ritenga, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti interessate [...] **da tale** restrizione e di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornitigli dal prestatore **di servizi intermediari**, dal destinatario o dai destinatari e da qualunque altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, che sono state soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) il prestatore **di servizi intermediari** ha omesso di adottare le misure necessarie per far cessare la violazione;
- b) la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

Il coordinatore dei servizi digitali, se ritiene che le [...] condizioni indicate **al terzo comma, lettere a) e b)** siano state soddisfatte ma non può prorogare ulteriormente il periodo di cui al terzo comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al primo comma, lettera b).

4. I poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la sezione 3.
5. Le misure adottate dai coordinatori dei servizi digitali nell'esercizio dei loro poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione cui si riferiscono tali misure, nonché, ove opportuno, della capacità economica, tecnica e operativa del prestatore di servizi intermediari interessato.

6. Gli Stati membri **definiscono le condizioni e le procedure specifiche per** l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 **e garantiscono che qualsiasi esercizio di tali poteri** sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile conformemente alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. In particolare, tali misure sono adottate solo conformemente al diritto al rispetto della vita privata e ai diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Articolo 42

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari [...] **di loro competenza** e e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione in conformità all'articolo 41.
2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono a comunicarle senza indugio le eventuali modifiche successive ad esse inerenti.
3. [...] [...] Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni **pecuniarie che possono essere** irrogate in caso di inosservanza **di un** obbligo[...] stabilito[...] dal presente regolamento [...] **sia pari al** 6 % [...] del fatturato annuo del prestatore di servizi intermediari interessato **nell'esercizio finanziario precedente**. [...] **Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate** in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione [...] **sia pari all'**1 % del reddito o del fatturato annuo del prestatore **o della persona interessati nell'esercizio finanziario precedente**.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora [...] **sia pari al** 5 % **del reddito o** del fatturato giornaliero medio del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Articolo 43

Diritto di presentare un reclamo

Sia i [...] destinatari del servizio **che le loro organizzazioni rappresentative di cui all'articolo 68** hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario [...] **è situato** o [...] stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, **accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere**. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.

Articolo 44

Relazioni sulle attività

1. I coordinatori dei servizi digitali elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, **compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 43 e una panoramica del loro seguito. Tali relazioni comprendono, se del caso, le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.** [...] **I coordinatori dei servizi digitali** rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico, **fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni,** e le comunicano alla Commissione e al comitato.
2. La relazione annuale comprende **inoltre** le seguenti informazioni:
 - a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;
 - b) il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 8 e 9.

3. Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 38 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

SEZIONE 1 BIS

COMPETENZE, INDAGINI COORDINATE E MECCANISMI DI COERENZA

Articolo 44 bis

Competenze [ex articolo 40]

1. Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi intermediari [...] **dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'esecuzione, da parte dei coordinatori dei servizi digitali, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento applicabili ai servizi intermediari, ad eccezione della vigilanza e dell'esecuzione nei casi di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater.**
- 1 bis. **La Commissione dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'esecuzione degli obblighi applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, di cui al capo III, sezione 4, del presente regolamento.**
- 1 ter. La Commissione dispone dei poteri per la vigilanza e l'esecuzione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, diversi da quelli di cui al capo III, sezione 4.**

1 quater. Nella misura in cui la Commissione non ha avviato un procedimento in relazione a una presunta violazione dello stesso obbligo, gli Stati membri di stabilimento in cui è stabilito il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi hanno i poteri per la vigilanza e l'esecuzione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, diversi da quelli di cui al capo III, sezione 4.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la vigilanza e l'esecuzione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento in stretta cooperazione.

2. [...] **Ai sensi dei paragrafi 1 e 1 quater,** un prestatore di servizi intermediari che presta servizi nell'Unione pur non essendo stabilito nell'Unione è ritenuto [...] **di competenza** dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale.

3. Qualora un prestatore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 11, tutti gli Stati membri [...] **e, ove applicabile, la Commissione, hanno i poteri previsti dal presente articolo. [...] Qualora un coordinatore dei servizi digitali decida di esercitare la competenza di cui al presente paragrafo, ne informa tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali e la Commissione e garantisce il rispetto delle garanzie applicabili previste dalla Carta, in particolare per evitare che la stessa condotta sia sanzionata più di una volta per la violazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. A seguito della notifica a norma del presente paragrafo, le autorità competenti di altri Stati membri non avviano procedimenti per la medesima condotta indicata nella notifica.**

Articolo 44 ter
Assistenza reciproca

1. I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento. L'assistenza reciproca comprende in particolare lo scambio di informazioni a norma del presente articolo e il dovere del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di informare tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, il comitato e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine e all'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la sua valutazione, nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari.
2. Ai fini di un'indagine il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere ad altri coordinatori dei servizi digitali di fornire informazioni specifiche in loro possesso per quanto riguarda uno specifico prestatore di servizi intermediari o di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, relativamente a informazioni specifiche situate nel loro Stato membro. Se del caso, il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta può coinvolgere altre autorità nazionali competenti. Il coordinatore dei servizi digitali che riceve tale richiesta risponde senza indebito ritardo ed entro due mesi dalla ricezione della stessa.
4. Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 la soddisfa a meno che:

 - a) l'ambito dell'oggetto della richiesta non sia sufficientemente specificato, motivato o proporzionato alla luce delle finalità dell'indagine; o
 - b) né il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta né altre autorità nazionali competenti nel relativo Stato membro siano in possesso delle informazioni richieste né siano competenti a richiederle; o
 - c) soddisfare la richiesta rappresenti una violazione del diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetta l'autorità competente che riceve la richiesta.

In caso di rifiuto il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta fornisce una giustificazione motivata al coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta.

Articolo 45

Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

[...] **1. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, qualora**, il coordinatore dei servizi digitali **del luogo di destinazione** [...] abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermediario abbia violato il presente regolamento **con ripercussioni negative per gli interessi collettivi dei destinatari del servizio o con un impatto negativo sulla società nel suo Stato membro può chiedere** al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

1 bis. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, il comitato, su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, che esprimano ragionevoli sospetti in merito a una violazione da parte di uno specifico prestatore di servizi intermediari con ripercussioni per i destinatari del servizio nei rispettivi Stati membri, [...] può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

2. La richiesta o la raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 o **1 bis è debitamente motivata e** specifica almeno:

- a) il punto di contatto **elettronico** del prestatore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 10;

- b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, **ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione conformemente al paragrafo 1;**
- c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.
3. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta o la raccomandazione di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta o alla raccomandazione e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, può **richiedere tali informazioni conformemente all'articolo 44 ter o, in alternativa, può avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, in cui sia coinvolto almeno il coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta.** Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari **o non sia stato rifiutato l'invito a partecipare all'indagine comune.**
4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta [...] **e** al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro [...] **due mesi** dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione **ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis,** la [...] valutazione della presunta violazione [...] e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

[in precedenza articolo 45, paragrafo 5]

Articolo 45 bis

Deferimento alla Commissione

- 1.** [...] **In mancanza di risposta** entro il termine di cui **all'articolo 45, paragrafo 4, o in caso di disaccordo** con la valutazione **o con le misure adottate o previste in merito, o nei casi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, il comitato** può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, **la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed** eventuali informazioni supplementari [...] **a sostegno del deferimento.**
- [...] **2.** La Commissione valuta la questione entro [...] **due** mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo [...] **1**, previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento [...].

[...]3. Se **ritiene**, a norma del paragrafo [...] **2**, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma [...] **dell'articolo 45**, paragrafo 4, sono incompatibili con il presente regolamento **o insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione**, la Commissione **comunica i propri seri dubbi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato e** chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di [...] **riesaminare** la questione.

[...] **Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento adotta** le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, **tenendo nella massima considerazione i seri dubbi e la richiesta di riesame della Commissione, e riferisce** [...] in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta.

Articolo 46
Indagini congiunte [...]

- 1. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può avviare e dirigere indagini congiunte:**
 - a) di sua iniziativa per indagare in merito a una presunta violazione del presente regolamento da parte di uno specifico prestatore di servizi intermediari in più Stati membri, con la partecipazione dei coordinatori dei servizi digitali interessati; o**
 - b) su raccomandazione del comitato che agisce su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, che esprimano ragionevoli sospetti in merito a una violazione da parte di uno specifico prestatore di servizi intermediari con ripercussioni per i destinatari del servizio nei loro Stati membri, con la partecipazione dei coordinatori dei servizi digitali interessati.**

- 2. Qualsiasi coordinatore dei servizi digitali che dimostri di avere un interesse legittimo a partecipare a un'indagine congiunta ai sensi del paragrafo 1, può fare richiesta in tal senso. Il termine per concludere l'indagine congiunta non supera i tre mesi, salvo diverso accordo tra i partecipanti.**

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica a tutti i coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato la propria posizione preliminare entro un mese dal termine concordato. La posizione preliminare tiene conto dei pareri di tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali che partecipano all'indagine congiunta. Se del caso, detta posizione preliminare stabilisce anche le misure di esecuzione da adottare.

3. Il comitato può deferire la questione alla Commissione ai sensi dell'articolo 45 bis, se:

a) non è stata adottata alcuna posizione preliminare entro il termine di cui al paragrafo 2;

b) sussiste un sostanziale disaccordo con la posizione preliminare del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento; o

c) il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non avvia l'indagine congiunta a seguito della raccomandazione del comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4. Nello svolgimento dell'indagine congiunta i partecipanti cooperano tra loro strettamente e in buona fede, tenendo conto delle indicazioni del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e della raccomandazione del comitato, se del caso. Fatte salve le competenze del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e previa consultazione di quest'ultimo, i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che partecipano all'indagine congiunta hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, relativamente ai prestatori di servizi intermediari interessati dalla presunta violazione, per quanto riguarda le informazioni e i locali situati nel loro territorio.

[...]

SEZIONE 2
COMITATO EUROPEO PER I SERVIZI DIGITALI

Articolo 47

Comitato europeo per i servizi digitali

1. È istituito un gruppo consultivo indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato "comitato europeo per i servizi digitali" (il "comitato").
2. Il comitato fornisce consulenza ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione conformemente al presente regolamento per conseguire gli obiettivi seguenti:
 - a) contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento;
 - b) coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;
 - c) assistere i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Articolo 48
Struttura del comitato

1. Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali partecipano al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.
2. Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto.

Il comitato adotta i propri atti a maggioranza semplice.
3. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno. **Qualora al comitato sia chiesto di adottare una raccomandazione a norma del presente regolamento, tale informazione è immediatamente messa a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 67.**
4. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento.
5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.
6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno previo accordo della Commissione.

Articolo 49
Compiti del Comitato

1. Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:
 - a) sostenere il coordinamento delle indagini congiunte;
 - b) assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati degli audit di piattaforme online di dimensioni molto grandi **o motori di ricerca di dimensioni molto grandi** da presentare a norma del presente regolamento;
 - c) fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità al presente regolamento;
 - d) raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e [...] adottare pareri [...] **su** piattaforme online di dimensioni molto grandi **o motori di ricerca di dimensioni molto grandi** conformemente al presente regolamento;
 - e) sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei, come previsto dal presente regolamento, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

2. I coordinatori dei servizi digitali e **, se del caso,** le altre autorità [...] competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

SEZIONE 3

VIGILANZA, INDAGINI, ESECUZIONE E MONITORAGGIO IN RELAZIONE ALLE PIATTAFORME ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI O AI MOTORI DI RICERCA ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI

Articolo 49 bis

Sviluppo di competenze e capacità

La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione e coordina la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per quanto riguarda le materie disciplinate dal presente regolamento. La Commissione può chiedere ai coordinatori dei servizi digitali di sostenere la loro valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del presente regolamento. Gli Stati membri facilitano la cooperazione con la Commissione attraverso i rispettivi coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità competenti, anche mettendo a disposizione le loro competenze e capacità.

Articolo 50

[...] Esecuzione degli obblighi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

1. Ai fini dell'indagine sul rispetto, da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione può esercitare i poteri di indagine di cui alla presente sezione anche prima di avviare un procedimento a norma dell'articolo 51, paragrafo 2. Essa può esercitare tali poteri di propria iniziativa o a seguito di una richiesta a norma del paragrafo 2 [...] del presente articolo.
2. Qualora un coordinatore dei servizi digitali abbia motivo di sospettare che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia violato le disposizioni del capo III, sezione 4, o sistematicamente una delle disposizioni del presente regolamento con gravi ripercussioni per i destinatari nel suo [...] Stato membro, può presentare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 67, una richiesta debitamente motivata alla Commissione affinché quest'ultima valuti la questione.
3. La richiesta ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e specifica almeno:
 - a) il punto di contatto elettronico del prestatore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 10;
 - b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione [...] dei fatti che dimostrano la natura sistemica della violazione;
 - c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.

[...]

[...]

Articolo 51

[...] **Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini**

1. La Commissione [...] può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni di cui al presente regolamento.**

[...]

2. Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali [...] e al comitato [...] **tramite il sistema di condivisione delle informazioni, nonché al fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** in questione.

Dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, i coordinatori dei servizi digitali trasmettono senza indebito ritardo alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa.

L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dalla sua competenza relativa alla vigilanza ed esecuzione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 44 bis, paragrafo 1 quater.

3. Nell'esercitare i suoi poteri di indagine, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, che cooperano in modo tempestivo e leale con la Commissione e di conseguenza hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, nei confronti della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in causa, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta della Commissione.
4. La Commissione fornisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 52 a 57 e comunica le sue constatazioni preliminari a norma dell'articolo 63, paragrafo 1. Il comitato esprime il proprio parere sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato nella sua decisione definitiva.

[...]

Articolo 52
Richieste di informazioni

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre **al fornitore della piattaforma** online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione**, così come a qualsiasi altra persona **fisica o giuridica** che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo **50**, paragrafo [...] **2**], di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.
2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni **al fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o ad altra persona di cui al [...] paragrafo [...] 1, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni **pecuniarie** previste all'articolo 59 in caso di comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti.
3. Qualora si avvalga di una decisione per imporre **al fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o ad altra persona di cui al [...] paragrafo [...] 1 di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni **pecuniarie** previste all'articolo 59 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 60. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. I proprietari della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o le altre persone di cui al [...] paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o delle altre persone di cui al [...]paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

5 bis. La Commissione trasmette senza ritardo una copia della semplice richiesta di informazioni o una copia della decisione di richiesta di informazioni ai coordinatori dei servizi digitali.

Articolo 53

Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni

- 1.** Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi. **La Commissione ha il diritto di registrare tale audizione mediante mezzi tecnici adeguati.**
- 2.** **Se l'audizione ai sensi del paragrafo 1 si svolge nei locali di un'impresa, la Commissione informa il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui ha luogo l'audizione. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali possono, su richiesta di quest'ultimo, assistere i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati a svolgere l'audizione.**

Articolo 54

Potere di effettuare ispezioni [...]

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni [...] **necessarie** presso i locali **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** in questione o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

1 bis. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione dispongono dei seguenti poteri:

- a) **accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;**
- b) **esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;**
- c) **prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;**
- d) **richiedere all'impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell'impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di registrare o documentare i chiarimenti forniti;**
- e) **apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;**
- f) **chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte;**
- g) **rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.**

2. Le ispezioni [...] possono essere effettuate anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, **nonché dei coordinatori dei servizi digitali o delle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.**

2 bis. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dagli articoli 59 e 60 qualora i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande poste a norma del paragrafo 2 siano inesatte o fuorvianti. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione informa in merito all'ispezione prevista il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

3. Durante le ispezioni [...] la Commissione, [...] i revisori e [...] gli esperti nominati **dalla Commissione, nonché le autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione** possono chiedere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** in questione o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, di fornire spiegazioni in merito alla sua organizzazione, al suo funzionamento, ai sistemi informatici e agli algoritmi impiegati, nonché al trattamento dei dati e alla sua condotta professionale. La Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati possono rivolgere domande al personale chiave del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.
4. **Il fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o le altre persone **fisiche o giuridiche** di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi a un'ispezione [...] disposta con decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo della visita, ne fissa la data d'inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 59 e 60, nonché il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. **La Commissione adotta tali decisioni previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.**
5. **I funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione o le persone da questo autorizzate o nominate prestano attivamente assistenza, su richiesta di detta autorità o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 1 bis.**

- 6. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato, su richiesta dei funzionari o delle persone che li accompagnano e in conformità del diritto nazionale, presta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare l'ispezione, ricorrendo se del caso, sempre su loro richiesta, all'assistenza di un'autorità di contrasto.**
- 7. Se l'assistenza di cui al paragrafo 6 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione è richiesta dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione su richiesta della Commissione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.**
- 8. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione della Commissione e si accerta che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nell'ambito di tale verifica, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite i coordinatori dei servizi digitali, di fornire chiarimenti dettagliati, in particolare in merito ai motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento nonché alla gravità della presunta violazione e alla natura del coinvolgimento dell'impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.**

Articolo 55
Misure provvisorie

1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie nei confronti **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** sulla base di una constatazione prima facie di una violazione.
2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo di tempo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.

Articolo 56
Impegni

1. Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, **il fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per **detto fornitore** e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.
2. La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:
 - a) qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;
 - b) qualora **il fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** agisca in contrasto con i propri impegni; o
 - c) qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse **dal fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o dalle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

3. Se ritiene che gli impegni offerti **dal fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.

Articolo 57

Azioni di monitoraggio

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione**. La Commissione può anche ordinare a tale [...] **fornitore** di dare accesso ai suoi algoritmi e alle sue banche dati e di fornire spiegazioni al riguardo. **Tali provvedimenti possono comprendere in particolare l'imposizione dell'obbligo per il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e il rispetto di tali obblighi e decisioni da parte del fornitore.**
2. Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, **nonché di esperti e revisori designati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri**, che assistano la Commissione nel monitorare l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e le forniscano consulenze o conoscenze specifiche.

Articolo 58
Non conformità

1. La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che **il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** non rispetta uno o più dei seguenti elementi:
 - a) le pertinenti disposizioni del presente regolamento;
 - b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 55;
 - c) gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 56. [...]
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al **fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione**. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che **il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.
3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al **fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole e di fornire informazioni sulle misure che [...] **detto fornitore** intende adottare per conformarsi alla decisione.
4. **Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.
5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione.

Articolo 59
Sanzioni pecuniarie

1. Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere al **fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato **a livello mondiale dal fornitore** [...] nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale [...] **fornitore**:
- a) viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;
 - b) non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 55; [...]
 - c) non si conforma a un [...] **impegno reso** vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 56.[...]

[...]

[spostato al paragrafo 2]

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere al **fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o alle altre persone **fisiche o giuridiche** di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del **reddito o del** fatturato totale **annuo** dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza:

- a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una **semplice** richiesta **o a una richiesta formulata mediante decisione** ai sensi dell'articolo 52; [...]
- a bis)**[...] non rispondano alla richiesta **di informazioni formulata mediante decisione** entro il termine stabilito;
- b) omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;
- c) rifiutino di sottoporsi a un'ispezione [...] a norma dell'articolo 54;
- d) non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 57; o [spostato dal paragrafo 1]**
- e) non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafo 4. [spostato dal paragrafo 1]**
3. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al **fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.
4. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

Articolo 59 bis

Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazioni degli obblighi di cui
al capo III, sezione 4

1. Qualora abbia adottato una decisione ai sensi degli articolo 58 e 59 relativamente a una violazione, da parte di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, di una delle disposizioni di cui al capo III, sezione 4, la Commissione si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. La Commissione tiene nella massima considerazione i pareri del comitato a norma del presente articolo.
2. Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1 al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, la Commissione gli chiede anche di elaborare e comunicare, entro un termine da essa stabilito, ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato un piano d'azione teso a far cessare la violazione o porvi rimedio. Le misure stabilite nel piano d'azione includono un impegno a completare un audit indipendente conformemente all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, sull'attuazione delle misure proposte; l'identità dei revisori proposti, la metodologia, i tempi e il seguito dell'audit sono stabiliti nel piano d'azione. Le misure possono inoltre includere, se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'articolo 35.

- 3. Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, la Commissione decide se il piano d'azione è adeguato per far cessare la violazione o porvi rimedio e stabilisce un limite per la sua attuazione. In tale decisione si tiene conto dell'eventuale impegno ad aderire ai codici di condotta pertinenti.**
- 4. La Commissione può adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 65, paragrafo 1, qualora:**
- a) il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi non abbia trasmesso alcun piano d'azione; o**
 - b) la Commissione respinga il piano d'azione proposto o**
 - c) la Commissione ritenga che il fornitore non abbia posto rimedio alla violazione a seguito dell'attuazione del piano d'azione.**

Articolo 60
Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere al **fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliera non superiori al 5 % **del reddito o** del fatturato giornaliero medio **realizzato a livello mondiale** nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:
 - a) fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 52;
 - b) sottoporsi a un'ispezione [...] da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 54;
 - c) conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 55, paragrafo 1;
 - d) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 56, paragrafo 1;
 - e) conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 58, paragrafo 1.

2. Qualora **il fornitore della** piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

Articolo 61

Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 59 e 60 sono soggetti ad un termine di prescrizione di:
 - a) **tre anni in caso di violazioni delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 52, al potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni a norma dell'articolo 53 o di effettuare ispezioni a norma dell'articolo 54;**
 - b) **cinque anni nel caso di tutte le altre violazioni di cui agli articoli 59 e 60.**
2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui cessa la violazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:
 - a) richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;
 - b) ispezioni [...];
 - c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo [...] **1.**

4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 62

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 59 e 60 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
 - a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;
 - b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:
 - a) dura il termine consentito per il pagamento;
 - b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea **o di una decisione di una giurisdizione nazionale.**

Articolo 63

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, o degli articoli 59 o 60, la Commissione dà al **fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito:
 - a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e
 - b) alle misure che la Commissione intende adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
2. **Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, **e qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di essere ascoltata e dimostri un interesse legittimo** possono presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
3. La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione** o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, alla protezione dei loro segreti commerciali. **La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti.** Il diritto di accesso al fascicolo **della Commissione** non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
5. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 52, 53 e 54 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.

[...] **[spostato all'articolo 66 bis]**

Articolo 64

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1, e degli articoli 58, 59 e 60. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione**, di qualsiasi altra persona di cui all'articolo 52, paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

Articolo 64 bis

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 261 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora inflitta.

Articolo 65

Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1. Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti [...] **dalla** presente [...] **sezione** per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento **del fornitore** della piattaforma online di dimensioni molto grandi **o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi** in questione di agire a norma dell'articolo 41, paragrafo 3.

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

2. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione, di propria iniziativa, può presentare osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 41, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali.

Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

3. **Quando le giurisdizioni nazionali si esprimono su una questione già oggetto di una decisione della Commissione, non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine la giurisdizione nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicato l'articolo 267 del trattato.**

Articolo 66

Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione

1. In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:
 - a**[...] il procedimento a norma degli articoli 54 e 57;
 - b**[...] le audizioni previste dall'articolo 63;
 - c**[...] la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 63.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70. Prima di adottare qualunque misura a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ESECUZIONE

Articolo 66 bis

Segreto professionale [spostato dall'articolo 63, paragrafo 6]

Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui [...] **al presente capo**, la Commissione, il comitato, le autorità **competenti** degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma [...] **del presente regolamento** e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

Articolo 67

Sistema di condivisione delle informazioni

1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato. **Ad altre autorità competenti può essere concesso l'accesso a tale sistema, se del caso, affinché svolgano i compiti loro conferiti in conformità del presente regolamento.**
2. I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato utilizzano il sistema di condivisione delle informazioni per tutte le comunicazioni a norma del presente regolamento.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70.

Articolo 68
Rappresentanza

Fatta salva la direttiva (UE) 2020/[...] **1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma della legislazione nazionale**, i destinatari dei servizi intermediari hanno **almeno** il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti **conferiti dal presente regolamento** [...], purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- a) operano senza scopo di lucro;
- b) sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;
- c) i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.

SEZIONE 5
ATTI DELEGATI

Articolo 69
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla [data prevista per l'adozione del regolamento].
3. La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23, 25 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 70

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per i servizi digitali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 71

*[...] **Modifica della** direttiva 2000/31/CE*

1. Gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE [...] **sono** soppressi.
2. I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente regolamento.

Articolo 72

*Modifica [...] della direttiva **(UE) 2020/1828***

[...] [...] **All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:**

"**67**[...] Regolamento **(UE) .../...** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del...**, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE **(GU L [...] del [...], pag. [...])***".

* GU: inserire nel testo il numero, la data e il riferimento alla GU del presente regolamento.

Articolo 73
Valutazione

1. Entro ... [cinque anni **dalla data di** entrata in vigore del presente regolamento], [...] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento, **in particolare la portata degli obblighi per le piccole e microimprese, l'efficacia dei meccanismi di vigilanza ed esecuzione, le ripercussioni sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione,** e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. **Sulla base dei risultati, la relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento.**
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.
3. Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti.
4. Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.

Articolo 74

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal ... [[...] **diciotto** mesi dopo [...] **la data dell'entrata in vigore del presente regolamento**].
- 3. L'articolo 23, paragrafo 2, si applica a decorrere dal ... [dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
